

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e X)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	20
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	30
DIFESA (IV)	»	31
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	39
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	40
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	45
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	49
AFFARI SOCIALI (XII)	»	53
AGRICOLTURA (XIII)	»	68
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	71

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	<i>Pag.</i>	72
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	73
<i>INDICE GENERALE</i>	»	75

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. 4940-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato 3

COMITATO DEI NOVE

Martedì 3 aprile 2012.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. 4940-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 11.50 alle 11.55.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 5052, di conversione in legge del decreto-legge n. 21 del 2012, recante « Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni ».

Audizione di rappresentanti di Telecom Italia S.p.A	4
Audizione di rappresentanti di Finmeccanica S.p.A	4
Audizione di rappresentanti di Terna S.p.A	4
Audizione di rappresentanti di ENEL S.p.A. ed ENI S.p.A	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 aprile 2012.

Audizioni nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 5052, di conversione in legge del decreto-legge n. 21 del 2012, recante « Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni ».

Audizione di rappresentanti di Telecom Italia S.p.A.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.30.

Audizione di rappresentanti di Finmeccanica S.p.A.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.

Audizione di rappresentanti di Terna S.p.A.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.30.

Audizione di rappresentanti di ENEL S.p.A. ed ENI S.p.A.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 aprile 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

COMMISSIONI RIUNITE

**X (Attività produttive, commercio e turismo)
e XI (Lavoro pubblico e privato)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

Martedì 3 aprile 2012.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.50 alle 14.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
SEDE REFERENTE:	
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbröllini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
Istituzione del « Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm » in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme. C. 4195 Veltroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	11
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	8
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	12
Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa. C. 5044 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	14
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	9
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	15
Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna. Testo unificato C. 4258 Brandolini e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	9
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	17
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 Angeli e abb.-A (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	10
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	18
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-A e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	10
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	19
AVVERTENZA	10

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 3 aprile 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.20

SEDE REFERENTE

Martedì 3 aprile 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.30.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhusser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhusser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme.

C. 4195 Veltroni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri, lunedì 2 aprile, è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative alla proposta di legge in esame. Comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.1., 2.1. e l'articolo aggiuntivo 2.01 (*vedi allegato 1*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, nell'illustrare le proposte emendative da lui presentate, di cui raccomanda l'approvazione, ricorda che esse fanno seguito a quanto da lui preannunciato nella relazione introduttiva sul provvedimento.

L'emendamento 1.1 aggiunge un comma all'articolo 1, volto a precisare che il «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhusser Damm» è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 e che non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

L'emendamento 2.1. modifica il comma 1, sostituendo le parole: «sono organizzati con le seguenti: «possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

L'articolo aggiuntivo 2.01, infine, aggiunge un articolo 3 alla proposta di legge, prevedendone l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1. e 2.1. e sull'articolo aggiuntivo 2.01.

Mario TASSONE (UdCpTP), chiede chiarimenti sull'emendamento 2.1.

Donato BRUNO, *presidente*, osserva che l'emendamento è volto a garantire che gli eventi previsti dalla proposta di legge siano organizzati senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Ciò significa ad esempio che le scuole potranno organizzare iniziative

relative al Giorno della memoria in esame nell'ambito della loro autonomia finanziaria e del *budget* a loro disposizione.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, condivide il chiarimento fornito dal Presidente.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1 e 2.1 e l'articolo aggiuntivo 2.01 del relatore.

Donato BRUNO, presidente, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 3 aprile 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 marzo.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl), *relatore*, formula, sul testo del provvedimento in titolo, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Pierguido VANALLI (LNP) ricorda che nella precedente seduta ha espresso l'avviso

che si dovrebbe segnalare alle Commissioni di merito l'opportunità di far riferimento, all'articolo 2, oltre che ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, anche al settore idrico – tanto più che le reti di distribuzione dell'acqua rappresentano un nodo di rilevanza strategica, come prova il fatto che vengono considerati possibili obiettivi di attentati terroristici – e che il relatore si è espresso in senso contrario. Fa presente che nel frattempo nelle Commissioni di merito è stato presentato dagli stessi relatori un emendamento che sostanzialmente va nella stessa direzione da lui caldeggiata, nel senso di fare riferimento anche agli «altri pubblici servizi», compreso quindi il servizio di approvvigionamento idrico. Rinnova pertanto al relatore l'invito a menzionare questo punto nella sua proposta di parere, così da sostenere la posizione dei relatori, che, come detto, sono già orientati a modificare il testo in questo senso.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, fa presente che la questione sollevata dal deputato Vanalli attiene a profili di merito del provvedimento, che esulano dalla competenza del comitato permanente per pareri.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl), *relatore*, osserva in ogni caso che sull'estensione della disciplina in esame a tutti i servizi pubblici il comitato permanente per i pareri non potrebbe, a suo avviso, pronunciarsi favorevolmente, atteso che tra i servizi pubblici ve ne sono alcuni afferenti a materie rimesse alla potestà legislativa delle regioni, con la conseguenza che includere tutti i servizi pubblici nell'ambito di applicazione della disciplina equivarrebbe a intervenire con legge dello Stato in un ambito di competenza regionale. Si dichiara inoltre sorpreso nel vedere che posizioni così centraliste sono sostenute proprio dalla Lega Nord Padania.

Pierguido VANALLI (LNP) ricorda che sulla questione c'è stato anche un chiaro pronunciamento popolare espresso in occasione degli ultimi *referendum* nazionali.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), premesso di condividere la proposta di parere del relatore, sottolinea come il legislatore statale, nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva, sia chiamato tra l'altro ad assicurare la tutela della concorrenza e come, in quest'ottica, si debba tendere a restringere allo strettissimo necessario il campo di applicazione degli eccezionali poteri speciali previsti dal decreto in esame, che incidono in modo notevolmente distorsivo sul naturale andamento dell'economia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa.

C. 5044 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nuovo testo C. 2302 Granata.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2011.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, ricorda che il comitato ha discusso il provvedimento in titolo, senza arrivare ad esprimere il proprio parere, nelle sedute del 9 e 15 febbraio 2011 e dell'8 marzo 2011. Avverte quindi che la presidente della Commissione di merito, on. Aprea, ha scritto per sollecitare l'espressione del parere della Commissione affari costituzionali sul provvedimento.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, dopo aver brevemente riepilogato le questioni problematiche emerse nelle precedenti sedute ed aver ricordato la competenza della Commissione affari costituzionali in materia di disciplina delle fonti del diritto e problemi della legislazione, dichiara che la sua proposta, come relatrice, non può che essere quella di formulare un parere contrario (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna.

Testo unificato C. 4258 Brandolini e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo.

Maria Elena STASI (PT), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

Testo unificato C. 124 Angeli e abb.-A.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 6)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-A e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, ricorda che il comitato si è già pronunciato due volte – il 25 novembre 2009 e il 3 giugno 2010 – sulle precedenti versioni del provvedimento in titolo. Prende atto delle significative modifiche che la Commissione di merito ha appor-

tato al testo per conformarsi alle condizioni espresse nei pareri richiamati, ma ritiene che esse non siano sufficienti a far ritenere superate le riserve già espresse. Formula pertanto una proposta di parere favorevole con due condizioni *(vedi allegato 7)*, la prima delle quali – in particolare – ripropone nella sostanza il tenore delle condizioni già espresse nei precedenti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PARERI

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca e abb.

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.

Nuovo testo C. 1172 Santelli ed abb.

ALLEGATO 1

Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme (C. 4195 Veltroni).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

1.1. Il relatore.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: sono organizzati con le seguenti: possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

2.1. Il relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. 01. Il relatore.

ALLEGATO 2

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (C. 5052 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5052 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni »;

considerato che l'intervento è riconducibile alle materie « sicurezza dello Stato », « ordinamento civile e penale » e « giustizia amministrativa », che l'articolo 117, secondo comma, lettere d) e l) della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato, nonché all'articolo 41, secondo comma, della Costituzione, che prevede che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno – tra l'altro – alla sicurezza;

rilevato che:

gli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1 – nel definire il procedimento di individuazione, rispettivamente, delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, e delle reti, degli impianti, dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni – non prevedono un coinvolgimento del Parlamento;

l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, e successive modificazioni, nel disciplinare la medesima materia, dispone che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti siano previamente comunicati alle competenti commissioni parlamentari;

osservato che:

gli articoli 1, comma 8, e 2, comma 9, prevedono che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta dei ministri di settore e, nel caso dell'articolo 2, sentite le autorità indipendenti di settore, ove esistenti, siano emanate le disposizioni di attuazione, rispettivamente, degli articoli 1 e 2;

fino all'adozione dei predetti decreti si applica, in materia di individuazione dei ministeri competenti alla proposta di esercizio dei poteri speciali e alle attività conseguenti, il regime transitorio definito dai medesimi commi citati;

non appaiono chiari i profili rispetto ai quali la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 abbisogni di essere completata da norme di attuazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) le Commissioni di merito valutino l'opportunità di prevedere l'espressione del

parere parlamentare sugli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dagli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, per l'individuazione, rispettivamente, delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, e delle reti, degli impianti, dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, e sui loro aggiornamenti triennali; nonché di prevedere la comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari dei decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri coi quali si procede all'esercizio dei poteri speciali;

b) in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 1, comma 8, e 2, comma 9, valutare le Commissioni di merito l'opportunità di precisare i profili rispetto ai quali la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 deve essere completata da norme di attuazione e, se del caso, di prevedere a tal fine il ricorso a uno dei regolamenti tipizzati di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ALLEGATO 3

Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (C. 5044 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5044 Governo, recante « Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali (Nuovo testo C. 2302 Granata).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2302 Granata, recante « Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali »;

considerato che:

con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva anzitutto la materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione);

quanto alle finalità, la disciplina del testo in esame può essere prevalentemente ricondotta alla materia della tutela dell'ambiente e dei beni culturali, che la Costituzione comprende tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s));

rilevato che:

il provvedimento interviene in un ambito – quello dell'organizzazione interna dei ministeri – del quale la legge n. 400 del 1988 ha rimesso la disciplina ad appositi regolamenti governativi: l'articolo 17, comma 4-*bis*, della citata legge stabilisce infatti che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con decreto del Presidente

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze;

rilevato altresì che:

l'attuale organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, derivante dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2009, prevede, a livello centrale, un segretariato generale e otto uffici dirigenziali generali centrali e, a livello periferico (per quanto riguarda l'ambito di intervento della proposta in esame), le soprintendenze per i beni archeologici, per i beni architettonici e paesaggistici e per i beni storici, artistici ed etnoantropologici, coordinate da 17 direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;

ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, la Direzione generale per le antichità (così denominata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2009) svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela

di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquei;

per l'esercizio dell'attività di valorizzazione l'articolo 6 sopracitato fa riferimento alla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale,

istituita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2009;

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 5

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna (Testo unificato C. 4258 Brandolini e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 4258 Brandolini ed abb. recante « Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

tenuto conto che il comma 2 dell'articolo 1 prevede che il decreto ivi previsto

sia adottato d'intesa con le regioni Marche ed Emilia-Romagna e con gli « enti interessati »;

rilevata l'opportunità di specificare maggiormente quali siano gli « enti interessati » di cui al suddetto comma 2 dell'articolo 1,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare ulteriormente quali siano gli « enti interessati » richiamati al comma 2 dell'articolo 1.

ALLEGATO 6

**Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti
(Testo unificato C. 124 Angeli e abb.-A).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 124 Angeli ed abbinate/A, recante « Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti »;

richiamato il parere già espresso in data 25 gennaio 2012;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « sistema tributario e contabile dello

Stato » e « ordinamento penale » che le lettere *e*) e *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-A e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 278-A ed abb., recante « Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale »;

richiamati i propri pareri del 25 novembre 2009, sul testo unificato delle proposte di legge C. 799 e abbinate, e del 3 giugno 2010, sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 799 e abbinate;

preso atto delle modifiche che la Commissione ha apportato al testo per conformarsi alle condizioni espresse nei pareri richiamati;

rilevato che persistono tuttavia i medesimi profili di incostituzionalità già evidenziati nei precedenti pareri;

considerato, per quanto attiene alla chiarezza e coerenza interna del testo, che

l'articolo 5, comma 1, lett. *b*), primo periodo, prevede che la commissione ivi prevista selezioni « da uno a tre candidati » (e quindi non necessariamente tre candidati) che hanno ottenuto i migliori punteggi, mentre le disposizioni di cui ai successivi periodi della stessa lettera presuppongono l'esistenza di una « terna » di candidati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) la Commissione riformuli le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, evitando di disciplinare nel dettaglio le materie da essi trattate;

2) in ogni caso, l'articolo 5, comma 1, lett. *b*) sia riformulato in modo da risolvere l'incongruenza evidenziata nelle premesse.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. C. 124-859-937-3010-A (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	22
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	29

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 2512 Monai, C. 4505 Razzi e C. 4614 Cavallaro (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2512 Monai</i>)	24
Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella e C. 4824 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti e C. 3291-ter Governo</i>)	26

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco	28
AVVERTENZA	28

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 14.05.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

C. 124-859-937-3010-A.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rita BERNARDINI (PD), *relatore*, ricorda come la Commissione giustizia, nella seduta del 24 gennaio 2012, abbia espresso sulla precedente formulazione del testo parere favorevole con osservazione e come l'Assemblea, nella seduta del 29 febbraio 2012, abbia deliberato di rinviare il provvedimento in Commissione, ai fini di un maggiore approfondimento del testo, anche alla luce del parere contrario espresso dalla V Commissione.

La Commissione di merito ha quindi approvato un nuovo testo che, pur facendo salvo l'impianto sostanziale dell'intervento originario, mira a superare gli elementi di criticità rilevati, soprattutto per quanto concerne i profili di sostenibilità finanziaria. In tale ottica, si è ritenuto opportuno introdurre – in luogo di interventi di carattere permanente – il principio della sperimentabilità biennale di vigenza delle misure previste, anche al fine di assicurare una copertura finanziaria adeguata alle relative disposizioni; al contempo, l'estensione della durata delle agevolazioni contributive, riconosciute dal nuovo comma 1, avviene senza alcun criterio di differenziazione tra i detenuti lavoratori e coloro che beneficiano di misure alternative alla detenzione.

Passando all'esame del contenuto del nuovo testo, osserva che il testo in esame, composto da un unico articolo di 6 commi, persegue l'obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti intervenendo in più parti sulla legge n. 193 del 2000 (cosiddetta « legge Smuraglia »), che detta la disciplina generale della materia, ampliandone portata ed effetti di talune delle misure agevolative ivi previste.

Le agevolazioni proposte sono infatti dirette a favorire e a incentivare le imprese e le cooperative sociali che direttamente o indirettamente creano occasioni di lavoro per i detenuti sia all'interno che all'esterno del carcere o che promuovono e attuano programmi di rieducazione e di reinserimento sociali.

Il comma 1 prevede agevolazioni per l'inserimento lavorativo dei detenuti, disponendo che, in via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, gli sgravi contributivi di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 siano applicati « per un ulteriore periodo di dodici mesi » successivo alla cessazione dello stato di detenzione (indipendentemente dal fatto che il detenuto abbia o meno beneficiato delle misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno del carcere, ai sensi degli articoli 21 e 47 e ss. della legge 354/1975).

Il comma 2 prevede che, in via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, il credito mensile d'imposta di cui all'articolo 3 della legge n. 193 del 2000, riconosciuto alle cooperative sociali e alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero che sono ammessi al lavoro all'esterno, è concesso nella misura massima di 700 euro per ogni lavoratore assunto, in proporzione al numero di giornate lavorate. Tali agevolazioni si applicano solo in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni, che preveda un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Il comma 3 prevede che, fermo restando quanto previsto, in via ordinaria, dall'articolo 4 della legge n. 193 del 2000 (in base al quale modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6 della medesima legge, con apposito decreto ministeriale), le modalità e le condizioni per la fruizione degli sgravi contributivi di cui al comma 1 e dei crediti d'imposta di cui al comma 2, limitatamente al biennio 2012-2013, sono stabilite, garantendo almeno prioritariamente il livello occupazionale in essere all'atto dell'avvio della sperimentazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il decreto di cui al periodo precedente fissa le misure idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5, anche attraverso l'eventuale rimodulazione proporzionale delle agevolazioni dovute in capo ai beneficiari; il relativo schema è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono espressi entro venti giorni dalla data di assegnazione.

Il comma 4 dispone che, al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari, l'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di avvio di imprese, di formazione professionale e di tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti. Il Ministro della giustizia trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione alle Camere, redatta su iniziativa del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con la quale è dato conto dei progetti sperimentali di formazione professionale e di tutoraggio realizzati.

La previsione della citata relazione annuale costituisce sostanziale accoglimento dell'osservazione apposta al parere espresso dalla Commissione giustizia il 24 gennaio 2012.

Il comma 5 prevede che, ferme restando le risorse già disponibili ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 193 del 2000, agli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, fino a concorrenza del limite di spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 6 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, sospende la seduta in sede consultiva, che riprenderà al termine della seduta in sede referente.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.50.

DL 21/2012 Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Anna Rossomando, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento.

Rileva quindi come il provvedimento in esame si collochi nell'ambito di alcuni interventi legislativi adottati negli ultimi anni al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e d'interesse nazionale, attraverso l'introduzione di poteri speciali di *governance* societaria e di strumenti di difesa dalle scalate ostili.

In particolare, il decreto-legge interviene sulla disciplina della cosiddetta *golden share*, riformulando le condizioni e l'ambito di esercizio dei poteri speciali dello Stato sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione si legge che la finalità del decreto-legge è chiudere la procedura d'infrazione n. 2009/2255 avviata dalla Commissione europea contro l'Italia relativamente ad alcune disposizioni della normativa italiana, già oggetto di precedenti modifiche, che conferisce poteri speciali allo Stato nelle società privatizzate operanti in settori strategici come le telecomunicazioni e l'energia, i quali, a giudizio della Commissione stessa, sarebbero incompatibili con gli articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento del-

l'Unione europea (TFUE) riguardanti la libera circolazione dei capitali e il diritto di stabilimento.

La Commissione europea ha concluso che i poteri speciali previsti dalla normativa italiana risultano sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti e sono quindi incompatibili con la libertà di stabilimento e la libera circolazione, invitando conseguentemente l'Italia a modificare tali disposizioni.

Le principali differenze rispetto alla normativa previgente contenuta nel citato articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, tese a superare i rilevi comunitari, risiedono in primo luogo nel diverso ambito soggettivo della nuova disciplina, la quale consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate.

I poteri speciali non sono più connessi alla presenza di una clausola in tal senso negli statuti delle società interessate, il cui contenuto è individuato con atto di normativa secondaria (ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 332), ma sono direttamente definiti dalla legge.

L'ambito oggettivo in cui si prevedono i poteri speciali risultano più circoscritti, riguardando le attività di rilevanza strategica per il sistema della difesa e della sicurezza nazionale, nonché le reti, impianti, beni e rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, mentre la previgente disciplina dell'articolo 2 del decreto-legge n. 332 si applicava, più largamente, ai settori della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici.

I poteri speciali sono graduati a seconda che si tratti dei settori della difesa o sicurezza (in cui sono conformati in maniera più ampia e pervasiva) ovvero di quelli dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; inoltre essi possono essere esercitati in modo flessibile e proporzionato alle esigenze di volta in volta riscontrate, prevedendosi (all'articolo 1, comma 4, ed all'articolo 2, comma 4) che il potere

di veto relativo a determinate operazioni possa essere esercitato in forma attenuata, attraverso l'imposizione di prescrizioni o condizioni all'operazione.

L'intero sistema dei poteri speciali è delineato in maniera più dinamica, prevedendosi l'aggiornamento triennale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione degli ambiti in cui possono essere esercitati i predetti poteri.

L'articolo 1 del decreto in esame reca la nuova disciplina dei poteri speciali esercitabili dall'esecutivo rispetto alle imprese operanti nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale.

La principale differenza con la normativa vigente si rinviene nell'ambito operativo della nuova disciplina, la quale consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate.

In sintesi alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) saranno affidate le seguenti funzioni: individuazione di attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale in rapporto alle quali potranno essere attivati i poteri speciali; concreto esercizio dei poteri speciali; individuazione di ulteriori disposizioni attuative.

Le norme fissano puntualmente il requisito per l'esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa, individuato nella sussistenza di una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

L'esecutivo potrà imporre specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza; potrà porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza; potrà opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.

L'articolo 2 del decreto in esame reca la disciplina dei poteri speciali nei com-

parti dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Con disposizioni simili a quelle previste dall'articolo 1 del provvedimento per il comparto sicurezza e difesa, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) sono affidate le seguenti funzioni: individuazione degli *asset* strategici nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; esercizio dei poteri speciali; individuazione di ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina.

I poteri speciali esercitabili nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il veto dell'esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti *asset* strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporvi specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'UE in società che detengono attivi « strategici » e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso.

L'articolo 3 reca le norme generali e transitorie nonché le abrogazioni derivanti dal provvedimento.

Si segnala, al comma 1, la previsione di una condizione di reciprocità operante per l'acquisto, da parte di un soggetto estraneo all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono attivi di rilevanza strategica.

Sono apportate modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, al fine di ricomprendere le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni tra quelle che possono comunque introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario.

È infine modificato il codice del processo amministrativo al fine di estendere il rito abbreviato del processo amministrativo e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR del Lazio) ai provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali nei settori disciplinati dal presente decreto-legge.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto attiene alle competenze della Commissione Giustizia, evidenzia l'ampliamento della giurisdizione del giudice amministrativo ed, in particolare, del TAR del Lazio.

Considerata l'incisività dei poteri dell'esecutivo (pur in un quadro legislativo ben definito) potrebbe essere opportuno coinvolgere il Parlamento sia nella definizione dei settori nei quali si applicano le disposizioni, sia nell'esercizio dei poteri previsti, sia nella specificazione delle modalità attuative della normativa, prevedendosi, in alcuni casi, l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, in altri casi, la comunicazioni alle predette Commissioni, nonché la predisposizione di una relazione annuale alle Camere da parte del Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula, a nome della relatrice, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 14.15.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 2512 Monai, C. 4505 Razzi e C. 4614 Cavallaro.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2512 Monai).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 29 febbraio 2012.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, comunica che i gruppi hanno rappresentato l'opportunità di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al fine di poter prendere in considerazione le novità in materia di professioni contenute nel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012. Si tratta in particolare delle disposizioni in materia di tariffe, tirocinio e società tra professionisti, che peraltro sono state oggetto di un corposo parere espresso dalla Commissione Giustizia il 14 marzo scorso. Sottolinea come naturalmente gli emendamenti finora presentati non possono tener conto delle predette disposizioni, considerato che sono stati presentati il 10 ottobre scorso. Ricorda che il relatore ed il precedente Governo, nella seduta del 25 ottobre 2011, hanno chiesto l'invito al ritiro degli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Avverte che alle proposte di legge in esame è abbinata la proposta di legge C. 2512 Monai.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, sottolinea come molti degli emendamenti già presentati dovrebbero essere ritirati, in quanto inconferenti alla luce delle nuove disposizioni entrare in vigore. Chiede quindi che sia fissato un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti che sia adeguato alla complessità del lavoro che deve essere svolto.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il lavoro che la Commissione si appresta a svolgere presenti non pochi profili di complessità, essendo necessaria la ricognizione degli interventi normativi in materia di professioni effettuati a partire dal mese di agosto 2011, la verifica della compatibilità delle disposizioni del testo in esame con la normativa vigente, la predisposizione di nuovi emendamenti che tengano conto del mutato quadro normativo ed il ritiro di quelli ormai obsoleti. Ritiene quindi che nel fissare il nuovo termine per la pre-

sentazione degli emendamenti si debba tenere conto dei predetti aspetti di complessità.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO ritiene che sia necessaria un'approfondita riflessione sul tema.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, preso atto di quanto emerso dal dibattito, fissa il termine per la presentazione degli ulteriori emendamenti alle ore 11 di venerdì 27 aprile 2012.

Mario CAVALLARO (PD) auspica che entro la data del 27 aprile anche il Governo possa fornire le proprie indicazioni, eventualmente presentando emendamenti, e comunque manifestare in modo chiaro ed univoco i propri intendimenti.

Manlio CONTENUTO (PdL) sottolinea come nel prosieguo dell'esame da parte della Commissione debbano assumere un ruolo primario e fondamentale gli impegni assunti dal Governo con l'accoglimento, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, degli ordini del giorno relativi ai temi delle tariffe professionali, delle società tra professionisti e del tirocinio. Ricorda, in particolare, come nei predetti ordini del giorno non si mettano in discussione i principi alla base delle disposizioni del citato decreto legge in materia di professioni, ma si evidenzia la necessità di apportare talune modifiche. L'esame della Commissione dovrebbe quindi essere orientato principalmente alla definizione delle modifiche alla normativa vigente che costituiscono l'oggetto degli impegni assunti dal Governo con l'accoglimento dei predetti ordini del giorno.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dopo avere espresso l'auspicio che il Governo entro la data del 27 aprile chiarisca la propria posizione in merito al provvedimento in esame, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella e C. 4824 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti e C. 3291-ter Governo).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 29 marzo 2012.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che al disegno di legge presentato dal Governo sono state abbinare le proposte di legge C. 879 Pecorella e C. 4824 Ferranti, aventi ad oggetto l'istituto della messa alla prova, che costituisce una delle tematiche affrontate dal predetto disegno di legge. Si è quindi proceduto ad un abbinamento d'ufficio, considerato che le predette proposte di legge coincidono nella loro intenzione ad una delle materie oggetto del disegno di legge del Governo.

Avverte altresì che se non vi sono obiezioni da parte della Commissione saranno abbinare anche altre due proposte di legge dirette a depenalizzare una particolare materia. Si tratta in particolare della proposta di legge C. 92 Stucchi, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, in materia di depenalizzazione degli illeciti penali nonché della proposta C. 2641 Bernardini, in materia di depenalizzazione della coltivazione domestica di piante dalle quali possono essere estratte sostanze stupefacenti o psicotrope.

Considerato che non vi sono obiezioni avverte che le proposte di legge C. 92 Stucchi e C. 2641 Bernardini sono abbinare al disegno di legge in oggetto.

Comunica altresì che non si procede invece all'abbinamento di quelle proposte di legge che solo in parte contengono disposizioni che abbiano per oggetto la medesima materia di disposizioni contenute nel disegno di legge del Governo,

come ad esempio la proposta di legge c. 3009 Vitali, recante Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena subordinatamente alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, nonché di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.

Inoltre non si è proceduto all'abbinamento del disegno di legge C. 3291-ter del Governo (risultante da uno stralcio) per quanto abbia ad oggetto unicamente l'istituto della messa alla prova. Tale decisione è stata assunta in quanto quest'ultimo provvedimento, presentato dal Ministro della giustizia di allora, onorevole Alfano, è stato considerato superato dalle disposizioni sulla medesima materia contenute nel disegno di legge presentato dall'attuale Ministro della giustizia, professoressa Paola Severino.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO comunica che seguirà personalmente i lavori della Commissione in merito al provvedimento in esame, facendo presente che il Ministro è disponibile ad intervenire in Commissione ogni qualvolta ne sarà ravvisata l'opportunità dalla Commissione stessa.

Rita BERNARDINI (PD), dopo aver ricordato che il disegno di legge del Governo ha l'obiettivo di ridurre sia il carico dei processi che il sovraffollamento delle carceri al fine di riportare ad una condizione di legalità l'Italia, evidenzia come vi sia un altissimo rischio, se non addirittura la probabilità, che le importanti deleghe contenute nel disegno di legge del Governo non possano trovare attuazione considerato che manca circa un anno al termine della legislatura. Si domanda quindi se vi sia la consapevolezza di tale rischio da parte del Governo e del Parlamento.

Donatella FERRANTI (PD), relatore, ritiene che la complessità del disegno di

legge rende opportuna un'adeguata istruttoria legislativa che consenta di verificare il reale impatto della nuova normativa che risulterebbe dall'attuazione delle deleghe in esame. A tale fine sarà necessario procedere a delle audizioni mirate che, senza dilatare eccessivamente i tempi d'esame del provvedimento, serviranno ad evidenziare le questioni più rilevanti da affrontare in tema di depenalizzazione, messa alla prova ed esecuzione della pena detentiva al di fuori del carcere.

Manlio CONTENTO (PdL) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Ferranti, ritenendo utile altresì che il Governo fornisca alla Commissione una serie di dati e elementi inerenti alle materie oggetto del disegno di legge. Per quanto attiene alla materia della depenalizzazione, ad esempio, sarà necessario che il Governo indichi alla Commissione l'entità dei procedimenti penali pendenti relativi ai reati che si intende depenalizzare, facendo riferimento anche ai procedimenti conclusi nel corso degli ultimi anni in merito ai medesimi reati. In ordine alle materie escluse dalla depenalizzazione occorrerà verificare se non sia necessario fare delle eccezioni relativamente a specifici reati che in realtà si riferiscono a condotte illecite che non presentano alcuna offensività concreta e reale, limitandosi a delle violazioni meramente formali.

Altre materie riguardo le quali il Governo dovrà sicuramente fornire elementi di valutazione alla Commissione sono quelle relative alle forme di detenzione sostitutive della carcerazione.

Mario CAVALLARO (PD) invita la Commissione a valutare l'opportunità di abbinare ai progetti di legge in esame anche la proposta di legge da lui presentata n. 4871 che interviene, anche indirettamente, sulle materie oggetto del disegno di legge del Governo.

Rita BERNARDINI (PD) ricorda di aver presentato una interrogazione volta a chie-

dere al Governo una serie di dati e notizie relative ai procedimenti penali pendenti nonché alle prescrizioni che si sono verificate negli ultimi anni facendo riferimento agli specifici reati ai quali essi si riferiscono.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, ritiene che possa essere utile disporre, tramite il Governo ma anche disponendo un ciclo di audizioni, di dati ed informazioni che possano contribuire a rendere più incisivo l'effetto deflattivo del provvedimento. Quanto alle audizioni, ritiene che dovrebbero essere sentiti anche professori di diritto penale e di diritto processuale penale.

Chiede quindi che sia abbinato il disegno di legge C. 3291-*ter* Governo, recante disposizioni relative alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova. Sottolinea quindi come tale provvedimento contenga, in materia di messa alla prova, non una delega bensì una serie di disposizioni puntuali che possono essere immediatamente efficaci.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'abbinamento del disegno di legge C. 3291-*ter* Governo.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, evidenzia come anche le ulteriori proposte di legge abbinare contengano disposizioni volte a disciplinare l'istituto della messa alla prova. Ritiene quindi che il Governo dovrebbe verificare l'opportunità di introdurre direttamente nell'ordinamento una disciplina puntuale in tema di messa alla prova anziché prevedere una delega legislativa. Sottolinea quindi come la Corte di Cassazione potrebbe fornire dati rilevanti per l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO assicura che si farà latore presso il

Ministro Severino, che comunque è disponibile ad intervenire personalmente alle sedute della Commissione, della proposta di valutare se procedere con la delega legislativa ovvero introdurre una disciplina di dettaglio in tema di messa alla prova. Quanto alle informazioni e ai dati richiesti, assicura che verificherà i dati a disposizione del Ministero e che riferirà alla Commissione nel corso delle prossime sedute.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

DL 21/2012 Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che le disposizioni introdotte dal decreto-legge in esame sono volte a modificare la disciplina normativa in materia di poteri speciali attribuiti allo Stato nell'ambito delle società privatizzate, oggetto della procedura d'infrazione n. 2009/2255 – allo stadio di decisione di ricorso ex articolo 258 TFUE – in quanto lesiva della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali garantite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

ritenuto che l'incisività dei poteri attribuiti all'esecutivo, sia pure in un quadro legislativo di riferimento ben definito, sia tale da considerare opportuno il coinvolgimento, in funzione consultiva, del Parlamento sia nella definizione dei settori nei quali si applicano le disposizioni, sia

nell'esercizio dei poteri previsti, sia nella specificazione delle modalità attuative della normativa;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

le Commissioni di merito valutino l'opportunità di inserire nel decreto-legge in esame disposizioni volte a coinvolgere il Parlamento nell'esercizio dei poteri attribuiti all'esecutivo in relazione alla definizione dei settori nei quali si applicano le disposizioni, sia nell'esercizio dei poteri previsti, sia nella specificazione delle modalità attuative della normativa, prevedendosi, in alcuni casi, l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, in altri casi, la comunicazioni alle predette Commissioni, nonché la predisposizione di una relazione periodica.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione del Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani, Ministro Plenipotenziario Diego Brasioli (*Svolgimento e conclusione*) 30

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 3 aprile 2012. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione del Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani, Ministro Plenipotenziario Diego Brasioli.

(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce quindi brevemente l'audizione.

Diego BRASIOLI, *Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Francesco TEMPESTINI (PD), Mario BARBI (PD), Enrico PIANETTA (PdL), Stefania Gabriella Anastasia CRAXI (Misto) e Jean Leonard TOUADI (PD).

Diego BRASIOLI, *Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
SEDE CONSULTIVA:	
DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) .	31
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	37
Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) .	33
Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e abbinate (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 aprile 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 aprile 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rile-

vanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 28 marzo 2012.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, ricorda che, nell'illustrare i contenuti del provvedimento, si era soffermato su alcune questioni di particolare rilevanza.

In primo luogo, aveva evidenziato che la normativa in esame indica come presupposto di esercizio dei poteri speciali il verificarsi di vicende societarie per enti che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le «attività strategiche

chiave». Su specifica richiesta del relatore, il Governo ha confermato che – nell'ambito delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale – il sottoinsieme delle attività strategiche chiave si caratterizza per una maggiore pericolosità potenziale. Pertanto, tale nozione individuerà quei settori di assoluta rilevanza per la difesa nazionale, per i quali vi sarà la massima attenzione per ogni operazione societaria che dovesse interessarli e la massima incisività nell'esercizio dei poteri speciali ove ne sussistano i presupposti di legge.

Inoltre, aveva anche rilevato come non fosse precisata la natura dei decreti con i quali sarà dettata la disciplina di dettaglio e che, soprattutto, non fosse prevista alcuna informazione alle Camere sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che individuano le attività strategiche.

Sul punto prende atto che, in sede di Commissioni di merito, si intende modificare il testo con riguardo a tali aspetti, come testimoniato dagli emendamenti dei relatori 1.21 e 3.04. Le citate proposte emendative precisano, rispettivamente, che i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 1 assumeranno la veste dei regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1988 e che verrà assicurato un adeguato coinvolgimento del Parlamento sia nella definizione dei settori nei quali si applicano le disposizioni, sia nell'esercizio dei poteri previsti, nonché nella specificazione delle modalità attuative della norma. Innanzitutto, si prevede la previa comunicazione alle Commissioni competenti – entro novanta giorni – dei decreti che definiscono le attività strategiche e la previa comunicazione alle medesime dei decreti con i quali sono esercitati i poteri speciali. Inoltre, è disposto il previo parere parlamentare sui decreti attuativi della disciplina ai sensi del comma 8 dell'articolo 1. Infine, si introduce l'obbligo di una relazione annuale del Governo, da presentare entro il 30 giugno di ogni anno, sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal presente decreto, con parti-

colare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri.

Desidera infine segnalare – trattandosi di una questione sollevata nella precedente seduta – che dalla documentazione a disposizione della Commissione relativa alla disciplina comparata a livello europeo emergono dati interessanti. Su tale aspetto, nota che anche la normativa della Francia è scaturita da una censura della Corte di giustizia europea e che la Germania ha subito ben due condanne riferite alla normativa applicata nelle vicende relative alla casa automobilistica Volkswagen. Identica condanna ha colpito il Regno Unito per la disciplina di privatizzazione del settore aeroportuale, nonché la Spagna, che ha abrogato l'intera disciplina di settore.

Alla luce di quanto evidenziato, presenta alla Commissione una proposta di parere favorevole, con un'osservazione volta a rafforzare l'intendimento di introdurre nel testo finale le suddette proposte di modifica (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Filippo MILONE concorda con la proposta di parere illustrata dal relatore.

Franco GIDONI (LNP), pur evidenziando che il decreto in esame nasce dall'esigenza di preservare il Paese da sanzioni a seguito della procedura d'infrazione avviata a livello comunitario, osserva che in tale materia altri Stati europei hanno preferito subire condanne pur di preservare le loro industrie nazionali strategiche da tentativi di scalate ostili.

Rileva, quindi, che lascia perplessi il fatto che il settore del credito non risulta fra quelli che la nuova disciplina individua come strategici ai fini dell'attivazione dei poteri speciali. Sarebbe invece stato auspicabile che il Governo, nel predisporre la nuova disciplina sulla *golden share*, avesse assunto una posizione più ferma nella tutela delle aziende operanti nei settori strategici.

Deve tuttavia rilevare che i rappresentanti di Finmeccanica, nell'audizione

svolta questa mattina presso le Commissioni di merito, hanno manifestato un generale consenso per l'iniziativa legislativa in quanto consente all'Esecutivo di intervenire su aziende che operano nel settore delle difese, indipendentemente dal possesso di azioni da parte del soggetto pubblico.

Per tali ragioni, preannuncia un voto di astensione da parte del suo gruppo.

Antonio RUGGHIA (PD) condivide la necessità, sottolineata anche dal collega Cicu, di assicurare che il Parlamento sia messo nelle condizioni di valutare i concreti contenuti che assumeranno i decreti previsti dal provvedimento in esame, con riferimento alla individuazione delle attività strategiche e all'esercizio dei poteri speciali.

Dichiara, pertanto, anche a nome del suo gruppo, un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione presentata dal relatore.

Legge comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione difesa dovrà trasmettere, alla XIV Commissione, la relazione sul disegno di legge comunitaria 2012 ed il parere sulla relazione annuale entro mercoledì 11 aprile 2012.

Avverte che è in distribuzione un documento recante i criteri di ammissibilità

e le modalità di esame degli emendamenti relativi al disegno di legge comunitaria 2012 e che il termine per la loro presentazione è stato fissato per le ore 12 di martedì 10 aprile 2012.

Pier Fausto RECCHIA (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge comunitaria è lo strumento principale, seppure non esclusivo, con cui il Governo adempie annualmente all'obbligo di proporre al Parlamento le misure di adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario.

Il testo in esame riproduce in larga parte i contenuti dei precedenti provvedimenti di analogo tenore. Esso consta di sette articoli, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi, recanti rispettivamente 1 e 6 direttive.

Nello specifico, l'articolo 1 conferisce la delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate negli allegati A e B, stabilendo i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.

Come già previsto nella precedente legge comunitaria, il termine di scadenza è anticipato di due mesi rispetto a quello di recepimento indicato in ciascuna direttiva. Ciò in quanto l'allineamento operato dalle precedenti legge comunitarie del termine di recepimento della direttiva con quello della delega, pur avendo consentito di ridurre il numero delle procedure d'infrazione, non è tuttavia riuscito a prevenirne del tutto l'insorgenza per via del meccanismo di proroga consentito dall'articolo 1, comma 3.

L'articolo 2 detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe. Come rileva la relazione illustrativa, essi risultano in gran parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie.

L'articolo 3 conferisce una delega biennale al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti dell'Unione europea non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in

direttive attuate con fonti non primarie, o in regolamenti europei direttamente applicabili.

L'articolo 4 detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria.

L'articolo 5 conferisce un'ulteriore delega – da esercitare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento – per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.

Gli articoli 6 e 7 recano rispettivamente principi e criteri specifici di delega legislativa e disposizioni particolari di adempimento ad obblighi comunitari. In particolare, l'articolo 6 detta criteri specifici per il recepimento della direttiva 2011/51/UE, al fine di estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale. L'articolo 7 contiene, invece, una disposizione di modifica del decreto legislativo attuativo della direttiva concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari, funzionale a superare una procedura di infrazione.

Segnala quindi che due delle tre direttive che la relazione illustrativa indica come non tempestivamente recepite nel settore della difesa sono oggetto dello schema di decreto legislativo già assegnato alle Commissioni competenti per il parere (atto n. 449).

Tra le direttive da attuare elencate negli allegati A e B, e quelle elencate nella relazione al disegno di legge attuate nel 2011 o da attuare in via amministrativa, non sono invece comprese direttive relative al settore della difesa.

Con riferimento, poi, alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011, fa presente che le parti di maggior interesse per

la Commissione difesa sono ricomprese nel paragrafo relativo alla Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC).

In essa si dà conto della partecipazione dell'Italia alle missioni dell'Unione europea, con analitica descrizione degli obiettivi e dell'entità del contributo delle Forze armate italiane in termini di mezzi e di personale nel corso del 2011.

Richiama, in particolare, i contenuti dell'apposita sezione che concerne lo sviluppo delle capacità militari dell'Unione europea in cui sono presenti contenuti di particolare interesse.

Un primo aspetto concerne l'aggiornamento dell'attuale piano delle capacità militari (CDP) risalente al 2008, su impulso dell'Agenzia europea della difesa (EDA) in stretta cooperazione con il Comitato militare dell'Unione europea (EUMC). Il suddetto piano si pone l'obiettivo di orientare il processo decisionale nazionale nell'ambito capacitivo e di stimolare la cooperazione per colmare lacune riscontrate in ambito europeo. Si tratta dunque di uno strumento di gestione che consente di definire una mappatura complessiva delle capacità dell'Unione europea per sostenere gli eventuali impegni militari da intraprendere nell'ambito della politica di sicurezza e difesa europea.

Con riguardo alle carenze evidenziate e sulla base delle preferenze espresse da ciascuno Stato membro, è stata quindi definita una lista di azioni prioritarie, tra le quali sono menzionate: il potenziamento della componente elicotteristica in teatro e costituzione di una flotta aerea da trasporto europea; la protezione da agenti biologici per le forze dell'Unione europea; l'inserimento in spazi aerei regolamentati di veicoli senza pilota; il programma satellitare multinazionale per la realizzazione di una capacità di *intelligence, surveillance* e *reconnaissance* (ISR) e per l'osservazione della Terra (MUSIS); il programma per l'aggiornamento delle capacità antimine marittime (UMS).

La relazione consuntiva evidenzia, inoltre, che il Governo, per il tramite del Ministero della difesa, ha seguito le attività

dell'Agenzia europea della difesa (EDA) anche relative alle implicazioni militari del progetto europeo *Single European Sky* (SES), nel cui ambito all'Italia è stata assegnata la presidenza del *Military Implementation Forum* costituito allo scopo di favorire la discussione all'interno della comunità della difesa.

Altro punto di interesse è costituito dall'impegno di rafforzare la cooperazione UE-NATO in ambito militare, per evitare inutili duplicazione ed assicurare un coerente sviluppo delle capacità militari dei Paesi membri.

È stato inoltre redatto un codice di condotta sul *procurement*, volontario e non vincolante, concordato dai ministri della Difesa, che si pone l'obiettivo di incrementare la trasparenza e la competizione nel mercato della difesa.

Altre attività dell'EDA – cui l'Italia ha attivamente cooperato – riguardano la promozione ed il rafforzamento della cooperazione europea in materia di armamenti, il rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea, la creazione di un mercato europeo dei materiali per la difesa e la promozione delle attività di ricerca.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e abbinato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo.

Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento, composto da 38 articoli, intende promuovere e disciplinare la tutela dei cani o gatti tenuti dall'uomo per compa-

gnia o affezione, compresi quelli che svolgono attività utili, condannando gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono e proteggendone la salute e il benessere psico-fisico nel rispetto delle loro caratteristiche biologiche ed etologiche.

Al fine di valutare l'impatto delle disposizioni in oggetto sugli ambiti di competenza della Commissione, va ricordato che le Forze armate dispongono di unità cinofile, cui potenzialmente potrebbero applicarsi alcune porzioni del testo.

Al riguardo, il testo esclude esplicitamente le Forze armate solo da alcune prescrizioni. Segnatamente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3, non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate (nonché a quelle di Polizia, di Protezione civile e ai Vigili del fuoco) gli obblighi di utilizzare il guinzaglio, portare la museruola e raccogliere le feci del cane, esclusivamente durante lo svolgimento delle attività istituzionali. Sono quindi applicabili gli altri comportamenti prescritti al conduttore di cani di cui all'articolo 3.

Il citato articolo definisce i doveri e i compiti del responsabile di animali d'affezione. Nel dettaglio, si prevede l'obbligo di identificazione e registrazione nell'anagrafe dei cani e gatti, di denunciarne lo smarrimento o il ritrovamento, di garantirne la salute e il benessere, di prevenire attraverso specifiche misure il randagismo e danni o lesioni a persone, animali o cose (commi da 1 a 3). Il comma 4, invece, si riferisce specificamente ai responsabili di cani e prevede anche di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali, di consultare il medico veterinario o il servizio veterinario pubblico in caso di manifestazioni di un comportamento pericoloso, di adottare ogni possibile precauzione per impedire la fuga dell'animale e di prevenire l'aggressione di persone o animali.

L'altra disposizione di interesse della Commissione è recata dall'articolo 13 il quale stabilisce che gli animali in dotazione alle Forze armate e di polizia, al termine del servizio, devono essere ceduti

immediatamente a titolo gratuito a chiunque ne faccia richiesta potendone assicurare il benessere, dando la priorità all'ex conduttore.

Ricorda che l'attuale normativa primaria – la legge n. 281 del 1991, cosiddetta legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, di cui si prevede esplicitamente l'abrogazione all'articolo 38 del testo unificato – non reca disposizioni riferite ai cani in dotazione alle Forze armate, rimettendo ad altri atti l'individuazione specifica degli ambiti di applicazione. L'esclusione, per i cani delle Forze armate, dell'obbligo della museruola nonché della conduzione al guinzaglio durante le attività di servizio è generalmente sancita nei regolamenti comunali.

Un nucleo di disposizioni genericamente dedicate agli animali delle Forze armate è invece rinvenibile nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010). Nel Libro III, Titolo I, è presente il Capo XII interamente dedicato alla « gestione degli animali », con specifico riferimento all'allevamento e acquisto (articolo 532), profilassi, polizia e assistenza veterinaria (articolo 533), morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio degli animali (articolo 534). Altre disposizioni interessano specificamente i soli cavalli (articoli da 535 a 537 del citato testo unico).

In definitiva, il provvedimento innova in maniera significativa la vigente disciplina in materia e introduce numerosi obblighi per i responsabili degli animali d'affezione su cui sarebbe opportuno una analitica valutazione, anche da parte del rappresentante del Governo, circa il loro potenziale impatto sui gruppi cinofili delle Forze armate.

In ogni caso, esprime perplessità in termini complessivi sulla mancata esclusione dalla disciplina generale di un settore che ha fortissimi elementi di pecu-

liarità quale quello dei cani in dotazione alle Forze armate, che peraltro godono sicuramente di un trattamento che assicura il loro benessere. Aggiunge, infine, che, anche sul piano della tecnica normativa, non appare opportuno che si intervenga con legge in una materia che ha già una sua organica ed esaustiva disciplina in un contesto unitario quale il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Alla luce di quanto evidenziato, anche sulla base degli elementi che dovessero emergere nel corso del dibattito, si riserva di formulare una proposta di parere.

Il sottosegretario Filippo MILONE osserva che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto riguarda le competenze del Ministero della difesa.

Rileva, tuttavia, che il comma 2 dell'articolo 33 introduce una modifica all'articolo 544-*quinquies* del codice penale finalizzata a punire la mera partecipazione a competizioni tra animali. Al riguardo, ad avviso del Governo sarebbe auspicabile anche un inasprimento della pena prevista da tale articolo, al fine di rafforzare l'effetto deterrente e conferire maggiore incisività all'azione di contrasto di tale fenomeno, particolarmente diffuso in alcune aree del territorio nazionale e prevalentemente gestito da organizzazioni criminali, anche mediante la previsione dell'arresto o del fermo del soggetto colto in flagranza di reato, per le posizioni qualificate nell'ambito del concorso.

Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere in una successiva seduta.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (C. 5052 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante « Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni »;

rilevato che il provvedimento disciplina i poteri speciali attivabili dal Governo italiano sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, indicando in modo articolato i presupposti per l'esercizio di tali poteri, i criteri di valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il loro utilizzo, nonché le modalità e le procedure di attuazione dei poteri speciali medesimi;

sottolineato che i poteri speciali possono essere esercitati – ove sussista il rischio di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale – in relazione alle attività di rilevanza strategica, ivi incluse le attività strategiche chiave;

evidenziato che le suddette attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, saranno individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del Ministro

della difesa o del Ministro dell'interno e che i medesimi saranno aggiornati con cadenza almeno triennale;

preso atto della precisazione del rappresentante del Governo secondo cui l'individuazione delle attività strategiche chiave riguarderà quei settori di assoluta rilevanza per la difesa nazionale, per i quali vi sarà la massima attenzione su ogni operazione societaria che dovesse interessarli e la massima incisività nell'esercizio dei poteri speciali ove ne sussistano i presupposti di legge;

rilevato che la previgente disciplina disponeva la previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che erano finalizzati a individuare le società nei cui statuti doveva esservi una clausola attributiva di poteri speciali;

valutate, quindi, favorevolmente le proposte di modifica del testo presentate dai relatori, finalizzate a prevedere la previa comunicazione sia dei decreti che definiscono le attività strategiche sia di quelli con cui si esercitano i poteri speciali, nonché il previo parere sui decreti adottati ai sensi del comma 8 dell'articolo 1;

valutata, altresì, favorevolmente l'ulteriore proposta emendativa dei relatori che introduce la previsione di una relazione annuale del Governo al Parlamento sull'attività svolta ai sensi del disegno di legge in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, commi 1 e 7, dovrebbe verificarsi l'esigenza di prevedere proce-

dure adeguate a consentire alle Commissioni parlamentari di valutare i contenuti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri volti ad individuare le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, con particolare riferimento all'individuazione delle cosiddette attività strategiche chiave.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).	
Audizione del Direttore di area del mercato italiano della Ferrero Spa, Marco Capurso (Svolgimento e conclusione)	39
ERRATA CORRIGE	39

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 3 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

Audizione del Direttore di area del mercato italiano della Ferrero Spa, Marco Capurso.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Marco CAPURSO, *Direttore di area del mercato italiano della Ferrero Spa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paola DE MICHELI (PD), Chiara MORONI (FLpTP), Lino DUILIO (PD), Renato CAMBURSANO (Misto) e Rolando NANNICINI (PD), ai quali replica Marco CAPURSO, *Direttore di area del mercato italiano della Ferrero Spa*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il dottor Capurso per il contributo fornito all'indagine conoscitiva. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 631 del 29 marzo 2012, a pagina 75, seconda colonna, trentacinquesima riga: le parole: « alle 16 » sono sostituite dalle seguenti « alle 16.35 ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 40

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di termini di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. C. 3885 Anna Teresa Formisano, C. 3989 Lanzarin, C. 4370 Anna Teresa Formisano e C. 4653 Guido Dussin 44

COMITATO RISTRETTO:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti in materia di « Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ».

Audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 44

AVVERTENZA 44

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 aprile 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che la Commissione procederà ora all'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-*ter* del Regolamento, del disegno di legge comunitaria 2012 e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Al riguardo, ricorda che la Commissione esamina le parti di sua competenza del disegno di legge comunitaria, che è assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione; gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unita-

mente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale.

Come rilevato in precedenza, ricorda altresì che, congiuntamente al disegno di legge comunitaria, la Commissione esamina anche le parti di sua competenza della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e conclude tale esame con l'approvazione di un parere.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare il disegno di legge comunitaria 2012 e la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.

Ricorda anzitutto che il disegno di legge comunitaria è l'atto normativo con il quale l'Italia promuove ogni anno l'adeguamento del proprio ordinamento alla legislazione dell'Unione europea; esso, infatti, contiene le disposizioni con cui la legislazione italiana recepisce direttamente le direttive comunitarie nelle varie materie di interesse, in particolare mediante due allegati (A e B), nei quali sono elencate le direttive comunitarie in scadenza, delle quali si propone l'attuazione nell'ordinamento interno, da realizzare mediante l'emanazione di appositi decreti legislativi, secondo principi e criteri, di carattere generale, esposti nello stesso disegno di legge comunitaria.

Fa presente che, quanto stabilito dalle stesse norme del Regolamento, la relazione odierna si concentrerà sulle parti del disegno di legge comunitaria 2012 che intervengono sui soli ambiti di competenza della VIII Commissione. In questo contesto, osserva che le disposizioni di competenza della Commissione riguardano esclusivamente l'attuazione di una direttiva contenuta nell'allegato B, che – ricorda – prevede il recepimento della normativa comunitaria mediante decreto legislativo, previa acquisizione del parere parlamentare, e due direttive da attuare in via amministrativa.

Quanto all'allegato B, segnala la direttiva Direttiva 2011/70/Euratom recante « Istituzione di un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi », il cui termine di recepimento è fissato al 23 agosto 2012. Al riguardo ricorda che il recepimento di tale direttiva è presente anche nel disegno di legge Comunitaria 2011 (A.S. 3129), in corso d'esame presso il Senato. Si tratta di una direttiva che, nell'istituire un quadro normativo comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, prevede l'adozione di adeguati provvedimenti in ambito nazionale volti a garantire un elevato livello di sicurezza nella gestione di tali materiali, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e di evitare ogni onere indebito a carico delle future generazioni. L'ambito di applicazione della direttiva riguarda tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento (articolo 3).

Ciascuno Stato membro ha la responsabilità ultima riguardo alla gestione dei materiali generati nel proprio territorio (articolo 4, par. 1); qualora essi siano spediti in uno Stato membro o in un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità ultima di un loro smaltimento sicuro e responsabile ricade sullo Stato membro o sul paese terzo da cui il materiale radioattivo è stato spedito (articolo 4, par. 4).

La direttiva dispone altresì che nell'adozione di politiche nazionali in materia, siano rispettati il principio della generazione minimale dei rifiuti radioattivi, per attività e volume, ed il principio di smaltimento entro i confini nazionali dello Stato membro che li abbia generati, salvo che, all'epoca della spedizione, tra lo Stato membro interessato e un altro Stato membro o un paese terzo non sia stato sottoscritto un diverso accordo (articolo 4, par. 3 e 4).

La direttiva stabilisce inoltre che gli Stati membri istituiscano e mantengano

un quadro legislativo, regolamentare ed organizzativo nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, che attribuisca responsabilità e preveda il coordinamento tra gli organismi statali competenti (articolo 5, par. 1).

Ciascuno Stato membro deve inoltre istituire e mantenere un'autorità di regolamentazione competente in materia, garantendo altresì che essa sia funzionalmente separata da ogni altro organismo od organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o di materiale radioattivo – compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi – o nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi (articolo 6).

Gli Stati membri devono altresì provvedere a che la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti e/o delle attività di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi resti in capo ai titolari delle licenze, senza possibilità di delega ad altri soggetti (articolo 7, par. 1).

La direttiva prevede altresì obblighi informativi. Gli Stati membri devono infatti provvedere a che le necessarie informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi siano rese disponibili ai lavoratori ed alla popolazione, ed a che l'autorità di regolamentazione informi il pubblico nei settori di propria competenza (articolo 10). Gli Stati membri sono altresì tenuti ad informare la Commissione sui rispettivi programmi nazionali per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e su ogni successiva modifica significativa che li riguarda. Entro sei mesi dalla data di notifica, la Commissione può richiedere chiarimenti e/o esprimere il suo parere sulla conformità del contenuto del programma nazionale alla normativa comunitaria (articolo 13).

Quanto alle direttive da attuare in via amministrativa, segnala la direttiva 2010/79/UE (Adeguamento dell'allegato III della direttiva 2004/42/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili), il cui termine di recepimento è previsto per il 10 giugno 2013, e la diret-

tiva 2011/37/UE recante « Modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso », il cui termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2011.

La direttiva 2010/79/UE modifica la direttiva 2004/42/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV) introducendo una nuova versione dell'allegato III relativo ai metodi analitici utilizzati per determinare il contenuto massimo autorizzato di COV. Conseguentemente con un decreto interministeriale dovrà essere adeguato l'allegato III del decreto legislativo 161/2006 sulla limitazione delle emissioni di COV conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici.

La direttiva 2011/37/UE modifica invece la direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso introducendo una nuova versione dell'allegato II che elenca i materiali e i componenti dei veicoli che possono ancora contenere piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente a causa della mancanza di soluzioni alternative a questi metalli pesanti. Conseguentemente con un decreto interministeriale dovrà essere adeguato l'allegato II del decreto legislativo 209/2003 sui veicoli fuori uso.

Preso atto, pertanto, del contenuto di interesse della Commissione, preannuncia l'intenzione di esprimere un orientamento favorevole sul disegno di legge comunitaria, per le parti di competenza, fatta salva l'esigenza di verificare l'eventuale presentazione di emendamenti al testo, che saranno ovviamente valutati nel seguito dell'esame del provvedimento.

Passando, poi, alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricorda che essa costituisce un importante strumento informativo sulle politiche generali, poiché dà conto dell'attività svolte dalle istituzioni comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti iniziative del Governo italiano. Con riferimento alle parti di interesse della VIII Commissione, fa presente che esse riguardano sostanzialmente le seguenti aree di intervento di carattere generale: gli appalti pubblici, la politica per l'energia, la politica per l'ambiente. Nel fare rinvio, per un'analisi di maggiore

dettaglio, al contenuto testuale della Relazione, fa notare che essa, nell'ambito dei settori richiamati, illustra in modo sintetico le diverse iniziative dell'Unione europea, valutate sotto il profilo dei principali sviluppi realizzatisi nel corso del biennio 2010-2011; inoltre, essa illustra – sempre in ordine ai settori di interesse esposti in precedenza – le modalità con le quali l'Italia ha partecipato al processo normativo nelle singole politiche, dando anche conto del recepimento nell'ordinamento del diritto dell'UE.

In particolare fa notare come, sotto il profilo della politica per l'energia, il documento evidenzia che il Governo, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi europei di risparmio energetico per il 2020, ha sottolineato l'importanza di rispettare il principio di sussidiarietà e sostenere una valutazione ponderata dei risultati raggiunti rispetto alla specificità del singolo Stato membro.

Nell'ambito delle questioni connesse ai cambiamenti climatici, nella relazione si evidenzia che il Governo ha sostenuto che una decisione dell'UE a favore della sottoscrizione di un secondo periodo di impegno nell'ambito del Protocollo di Kyoto dovesse avvenire nell'ambito di un accordo globale.

Per quanto concerne l'attività legislativa svolta nel 2011 in materia di *emission trading* (ETS), la relazione dà conto della posizione del Governo nel negoziato riguardante, per un verso, alcune restrizioni applicabili all'uso dei crediti internazionali generati da progetti relativi a gas industriali, e, per l'altro, gli accordi sulla « piattaforma comune d'asta » (*Joint Procurement Agreement*).

In merito ai rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), il Governo dichiara di aver apprezzato la proposta di revisione della direttiva sui RAEE condividendo il campo di applicazione, gli obiettivi di raccolta differenziata e la nozione di produttore: è stato, infatti, previsto un aumento graduale nel tempo degli obiettivi di raccolta (45 per cento e 65 per cento rispettivamente entro 4 e 7 anni dall'entrata in vigore della direttiva), in linea con quanto sottolineato

l'anno scorso ove il Governo proponeva, tra l'altro, il posticipo al 2020 dell'obiettivo per la raccolta differenziata (65 per cento nel 2016), giudicato troppo ambizioso. Inoltre, il Governo ha fortemente sostenuto l'introduzione dell'Allegato VI – in cui vengono definiti normativamente i requisiti minimi per le spedizioni transfrontaliere di AEE – per i positivi risvolti che avrà sulla repressione dei traffici illeciti di RAEE.

Con riferimento al settore degli appalti pubblici, nella relazione il Governo precisa come nel corso del 2011 abbia seguito l'attività di consultazione promossa dalla Commissione europea e finalizzata all'introduzione di una disciplina specifica in materia di concessioni, che ha portato alla presentazione di una proposta di direttiva in materia. Nella relazione si sottolinea altresì come la Commissione europea, a gennaio 2011, abbia avviato una consultazione tramite la pubblicazione del Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e come, al termine di tale consultazione, siano state trasmesse dalla Commissione europea al Consiglio dei Ministri e al Parlamento europeo due proposte di direttiva. Al riguardo, ricorda che le proposte di direttive, la prima in materia di concessioni, e la seconda e la terza in materia di appalti pubblici, sono attualmente all'esame della Commissione ai fini di un documento finale da trasmettere al Governo e agli organi europei.

In conclusione, trattandosi di un documento prevalentemente ricognitivo delle iniziative adottate, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere un parere favorevole anche sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di termini di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

C. 3885 Anna Teresa Formisano, C. 3989 Lanzarin, C. 4370 Anna Teresa Formisano e C. 4653 Guido Dussin.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti in materia di « Istituzione

del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ».

Audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso ».

C. 4540 Togni e C. 4913 Nicco.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00801 Garofalo: Ripristino di un collegamento ferroviario notturno dalla Sicilia alle destinazioni finali di Torino, Milano e Venezia (<i>Discussione e rinvio</i>)	45
AVVERTENZA	48

RISOLUZIONI

Martedì 3 aprile 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00801 Garofalo: Ripristino di un collegamento ferroviario notturno dalla Sicilia alle destinazioni finali di Torino, Milano e Venezia.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Vincenzo GAROFALO (PdL), nell'illustrare la risoluzione in oggetto, sottolinea come l'atto di indirizzo in discussione si inserisca nel quadro di una situazione dei trasporti caratterizzata da forti criticità, quali il sensibile aumento del prezzo dei carburanti, le progressive acquisizioni di nuove compagnie aeree operanti su tratte nazionali da parte di Alitalia, con potenziali effetti negativi sulla concorrenza, nonché la destinazione di consistenti risorse da parte di Ferrovie dello Stato prevalentemente sulle tratte ad alta velo-

cità del Centro-Nord a discapito di vaste aree del territorio nazionale, prime fra tutte quelle del Mezzogiorno e delle Isole. A questo riguardo, segnala come la razionalizzazione del servizio ferroviario da parte di Trenitalia sia stata effettuata unicamente a discapito di alcune tratte considerate meno redditizie – attraverso il ridimensionamento del servizio di trasporto ovvero mediante il mancato rinnovo del materiale rotabile – e a vantaggio delle tratte economicamente più convenienti nelle quali la presenza delle imprese concorrenti sollecita investimenti e innovazione. A fronte di questa situazione, fortemente penalizzante per alcune aree del territorio nazionale, il controllo esercitato sul gruppo Ferrovie dello Stato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze, a suo avviso, è risultato insoddisfacente in quanto limitato ai soli aspetti formali e contabili anziché alla verifica della sostanziale efficacia ed efficienza del servizio. Per quanto attiene, in particolare, alla razionalizzazione del trasporto ferroviario notturno a media e a lunga percorrenza dalla Sicilia al Nord Italia, la soluzione adottata da Trenitalia è consistita nella realizzazione di un *hub* ferroviario a Roma in cui i passeggeri provenienti dalla

Sicilia devono fare sosta alla fine del viaggio notturno per poi prendere un nuovo treno, con conseguenti disagi, quali ad esempio coincidenze non sempre puntuali, trasferimento di bagagli da un treno all'altro, eccetera. Nel ricordare che, spesse volte, la scelta di ridimensionare il trasporto ferroviario notturno è stata giustificata da Trenitalia con l'opportunità di incentivare, su alcune tratte nazionali, l'utilizzo del trasporto aereo, sottolinea come tale giustificazione sia del tutto incoerente, rispetto a scelte adottate su collegamenti della stessa lunghezza tra l'Italia e la Francia in cui si è invece privilegiato il trasporto ferroviario attraverso forti investimenti nel settore dell'alta velocità.

Infine, ricorda che il 17 gennaio scorso, l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato, a larga maggioranza, la mozione n. 1-00704 con la quale il Governo si è impegnato ad intervenire in modo risolutivo e tempestivo al fine di assicurare servizi di mobilità uniformi in tutto il territorio nazionale e a ripristinare il servizio universale del trasporto ferroviario in Sicilia. Tuttavia, poiché fino ad oggi il tempo è trascorso senza che siano state assunte specifiche iniziative per l'attuazione dei citati impegni, dichiara di aver ritenuto di dover presentare l'atto di indirizzo in oggetto per sollecitare il Governo affinché i citati impegni siano mantenuti, al fine di assicurare la corretta gestione del servizio universale passeggeri, la continuità territoriale e il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani e calabresi nonché il ripristino immediato di un convoglio ferroviario notturno che garantisca il collegamento di lunga percorrenza dalla Sicilia alle destinazioni finali di Torino, Milano e Venezia.

Mario LOVELLI (PD) fa presente, preliminarmente, anche a nome del proprio gruppo, di essere d'accordo con i contenuti della risoluzione in oggetto che riguarda un segmento specifico del servizio universale, ossia il collegamento della Sicilia e della Calabria con il Nord del Paese. Ricorda come la predetta risoluzione si collochi a valle di una lunga serie di atti

parlamentari costituiti non solo dalla mozione poc'anzi citata dal deputato Garofalo, ma anche da atti di sindacato ispettivo, alcuni dei quali a propria firma, tendenti ad evidenziare le criticità del servizio ferroviario universale e le conseguenze negative, anche per alcune categorie di lavoratori dipendenti, che derivano dal ridimensionamento del servizio di trasporto notturno in alcune aree del territorio nazionale. Ricorda altresì come, nel rispondere ai predetti atti di sindacato ispettivo, il Governo abbia motivato il ridimensionamento del servizio di trasporto notturno con esigenze di carattere finanziario legate all'ammontare delle risorse destinate al trasporto ferroviario per la media e la lunga percorrenza. Si tratta peraltro di un ridimensionamento che riguarda non soltanto il collegamento tra la Sicilia, la Calabria e il Nord del Paese, ma anche la direttrice adriatica, dal momento che per i treni notturni provenienti dalla Puglia è stato appositamente costituito a Bologna un *hub* ferroviario nel quale si « spezza » il servizio di trasporto attraverso un collegamento alla linea ad alta velocità. Ritiene quindi che la questione del servizio universale vada riaffrontata nella sua interezza, anche alla luce dei recenti interventi normativi che hanno istituito un'Autorità indipendente nel settore dei trasporti dotata di rilevanti poteri sulla materia. Tutto ciò considerato, nel preannunciare la presentazione, da parte del proprio gruppo, di una nuova risoluzione volta ad affrontare in modo più ampio il tema del servizio universale a partire dalla questione dei treni notte, chiede di poter discutere congiuntamente la risoluzione in corso di predisposizione e quella in oggetto, in modo da poter affrontare l'intero tema del servizio universale.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ritiene che un eccessivo allargamento dell'oggetto della risoluzione in discussione possa compromettere l'incisività degli impegni da essa recati.

Carlo MONAI (IdV) manifesta le proprie perplessità in merito all'efficacia del-

l'atto di indirizzo in oggetto, che va ad aggiungersi a un analogo atto già approvato, a larga maggioranza, dall'Assemblea. Ricorda, peraltro, che il tema del ridimensionamento del servizio ferroviario riguarda non solo la Sicilia, ma anche altre importanti aree del territorio nazionale, come il Friuli Venezia Giulia, dove il contratto di trasporto regionale è stato « congelato » a causa della soppressione di numerosissimi collegamenti da parte di Trenitalia, con pesanti effetti sui pendolari che sono stati quindi costretti a rivolgersi ad altre forme di mobilità. Pertanto, pur condividendo le preoccupazioni del deputato Garofalo, sottolinea come si potrebbe predisporre un atto di indirizzo di più ampio respiro, prevedendo eventualmente, in sede di discussione, il coinvolgimento, attraverso un'apposita attività conoscitiva, dell'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, per verificare quali siano gli effettivi margini di manovra per eventuali rimodulazioni del servizio universale.

Giacomo TERRANOVA (Misto-G.Sud-PPA), pur condividendo il contenuto della risoluzione in oggetto, ritiene che l'odierna discussione dovrebbe rappresentare l'occasione per svolgere una riflessione più ampia sul trasporto ferroviario, posto che, a suo avviso, si fa ormai fatica a considerare Trenitalia una realtà aziendale interessata alle sorti dell'intero territorio nazionale. Ritiene infatti che quello dei treni notte sia solo l'ultimo capitolo di una lunga politica aziendale che ha visto il progressivo abbandono del Sud del Paese attraverso la realizzazione di investimenti del tutto insufficienti e l'erogazione di un servizio di trasporto largamente inefficiente. Il problema però, a suo avviso, è più generale e riguarda non solo il Sud, ma tante realtà locali che, essendo poco appetibili dal punto di vista economico, non rientrano nelle strategie di sviluppo del gruppo Ferrovie dello Stato, il quale concentra i propri investimenti unicamente nelle aree più produttive. Sottolinea come il problema non riguardi soltanto il servizio universale, ma anche il trasporto

regionale, come ad esempio nel caso della tratta Catania-Palermo che presenta tempi di percorrenza del tutto sovrapponibili a quelli di cinquant'anni fa, stimati intorno alle sei ore. Ritiene che la recente istituzione dell'Autorità indipendente nel settore dei trasporti possa rappresentare l'occasione per una riflessione sulla sorte delle tratte meno redditizie per capire se, e in che termini, si voglia puntare a una rivitalizzazione delle stesse, ovvero se si voglia incentivare altre forme di trasporto come, ad esempio, il trasporto aereo e potenziare eventualmente il trasporto ferroviario regionale. Si tratta, a suo avviso, di scelte del tutto lecite, che però devono essere adottate con la massima trasparenza.

Marco DESIDERATI (LNP) ricorda preliminarmente come, in passato, il gruppo della Lega Nord si sia espresso a favore dell'affermazione del principio della continuità territoriale. Tuttavia, pur esprimendo una valutazione positiva sull'atto di indirizzo in esame, ritiene sia necessario svolgere una riflessione più ampia sulla questione del trasporto ferroviario, che tenda a conciliare le regole di mercato con la gestione delle tratte meno redditizie. A suo avviso, infatti, non si può richiedere unicamente all'*incumbent* di farsi carico delle predette tratte, ma tale richiesta deve essere rivolta anche alle imprese che operano in regime di concorrenza sulle tratte più redditizie. In caso contrario, infatti, si giungerà al paradosso che le tratte più redditizie saranno sfruttate prevalentemente dalle imprese private e quelle a fallimento di mercato rimarranno invece a carico del gruppo Ferrovie dello Stato, integralmente controllato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Pertanto, nel ribadire l'esigenza che il tema oggetto della risoluzione in discussione sia affrontato in modo più ampio, auspica che l'Autorità indipendente del settore dei trasporti, recentemente istituita, possa fornire un valido contributo affinché siano identificate le tratte meno redditizie e i soggetti chiamati a gestirle.

Vincenzo GAROFALO (PdL) ricorda come la Commissione si stia occupando fin

dall'inizio della legislatura del tema del trasporto ferroviario, senza tuttavia riuscire ad ottenere risultati concreti, nonostante l'approvazione di alcuni atti di indirizzo. A suo avviso, bisogna quindi cercare di prospettare soluzioni concrete attraverso la fissazione di impegni puntuali per il Governo, come appunto tenta di fare la risoluzione in oggetto che prevede impegni in relazione ad una specifica tipologia di servizio di trasporto, ossia il trasporto notturno. In conclusione, pur aderendo all'invito del deputato Lovelli di affrontare la questione del trasporto ferroviario in un quadro più ampio, ritiene tuttavia necessario acquisire preliminarmente informazioni dal Governo in merito alla realizzabilità degli impegni previsti dalla risoluzione in oggetto, anche alla luce delle risorse destinate al trasporto universale, che sono state giudicate insufficienti da Trenitalia, peraltro in palese contraddizione con la politica di prezzi sottocosto recentemente adottata da quest'ultima sulla linea ad alta velocità Roma-Milano, al solo fine di contrastare la concorrenza.

Il sottosegretario Guido IMPROTA sottolinea di aver tenuto un comportamento improntato alla massima collaborazione con il Parlamento sin dall'assunzione del suo incarico di Governo. In questo quadro, sottolinea altresì come, proprio grazie agli atti di indirizzo approvati in sede parlamentare, siano stati compiuti sensibili passi avanti nella direzione di un miglioramento del servizio universale come dimostra il fatto che dal 12 di giugno

prossimo sarà assicurato il collegamento dalla Sicilia con destinazione Milano, come richiesto dalla risoluzione in oggetto. Ritiene che ulteriori miglioramenti potranno realizzarsi nel prossimo futuro attraverso l'opera dell'Autorità indipendente del settore dei trasporti, recentemente istituita, dotata di rilevanti poteri riguardo ad aspetti fondamentali della gestione del servizio del trasporto ferroviario, quali l'accessibilità alla rete, la remunerazione del servizio, eccetera. In conclusione, dichiara pertanto la disponibilità del Governo ad accogliere la risoluzione in oggetto nella parte in cui si prevede il ripristino di un convoglio ferroviario notturno di lunga percorrenza dalla Sicilia alla destinazione finale di Milano.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.

Nuovo testo unificato C. 1172 Santelli e abb.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alla V e VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	49
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	51
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	52

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 aprile 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

C. 5052 Governo.

(Parere alla V e VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 marzo 2012.

Stefano SAGLIA (Pdl), *relatore*, preme la necessità di prevedere un coinvolgimento diretto dei Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi ambiti di

competenza, nella deliberazione di poteri speciali nei confronti di società partecipate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, con una condizione e alcune osservazioni dichiarandosi disponibile a recepire le ulteriori osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito (*vedi allegato 1*).

Andrea LULLI (PD), esprimendo un orientamento favorevole sulla proposta di parere illustrata dal relatore, ritiene che, al fine di garantire una maggiore coerenza alle proposte della X Commissione sarebbe opportuno trasformare l'attuale lettera b) delle osservazioni in una condizione al parere favorevole, anche al fine di evitare che una società estera che si trovi in una posizione dominante nel Paese di appartenenza possa essere dominante anche in Italia.

Matteo COLANINNO (PD) formula una richiesta di chiarimento al relatore circa la reale portata della disposizione relativa alle società partecipate direttamente o in-

direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze ed in particolare si chiede se per l'intervento da parte del Governo sia prevista una soglia minima di partecipazione alla società da parte del richiamato ministero.

Stefano SAGLIA (Pdl), *relatore* chiarisce che la tutela normativa è prevista per determinati settori strategici specificamente individuati e che resta affidata alla prudente valutazione del Governo la decisione di intervenire attraverso lo strumento del DPCM e di esercitare i previsti poteri speciali. Dichiara, infine di essere

disponibile a recepire la proposta del collega Lulli di trasformare in una condizione l'osservazione di cui alla lettera *b*) della proposta di parere.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo.

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante: « Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni » (C. 5052 Governo);

rilevato che appare necessario coinvolgere i Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza, nella deliberazione di poteri speciali nei confronti di società partecipate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

a) provvedano le Commissioni di merito a sopprimere il comma 8 dell'articolo 2 o, in alternativa, a modificarlo nel senso di prevedere che per le società partecipate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Con-

siglio dei ministri deliberi l'esercizio dei poteri speciali, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico o delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di richiamare all'articolo 2, comma 7, tra i criteri in base ai quali sono esercitati i poteri speciali nei comparti dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni anche il rispetto dei principi di concorrenza ed efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità (legge n. 481 del 1995), di liberalizzazione del mercato elettrico (decreto legislativo n. 79 del 2009) e di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale (decreto legislativo n. 164 del 2000);

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di attivare l'intervento del Governo anche nei casi di ingresso nel mercato nazionale di soggetti dominanti nei propri mercati domestici;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire in modo più puntuale l'ambito di applicazione dei poteri speciali distinguendo tra atti di gestione ordinaria e operazioni di carattere straordinario.

ALLEGATO 2

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante: « Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni » (C. 5052 Governo);

rilevato che appare necessario coinvolgere i Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza, nella deliberazione di poteri speciali nei confronti di società partecipate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) provvedano le Commissioni di merito a sopprimere il comma 8 dell'articolo 2 o, in alternativa, a modificarlo nel senso di prevedere che per le società partecipate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Con-

siglio dei ministri deliberi l'esercizio dei poteri speciali, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico o delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di attivare l'intervento del Governo anche nei casi di ingresso nel mercato nazionale di soggetti dominanti nei propri mercati domestici;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di richiamare all'articolo 2, comma 7, tra i criteri in base ai quali sono esercitati i poteri speciali nei comparti dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni anche il rispetto dei principi di concorrenza ed efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità (legge n. 481 del 1995), di liberalizzazione del mercato elettrico (decreto legislativo n. 79 del 2009) e di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale (decreto legislativo n. 164 del 2000);

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire in modo più puntuale l'ambito di applicazione dei poteri speciali distinguendo tra atti di gestione ordinaria e operazioni di carattere straordinario.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 53

SEDE CONSULTIVA:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. (Nuovo testo unificato C. 124-859-937-3010-A) (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) .. 55

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 444 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 57

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 58

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 61

AVVERTENZA 67

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 3 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 28 marzo 2012 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sono

stati predisposti i seguenti programma e calendario dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2012

Aprile

Sede referente:

Seguito dei seguenti provvedimenti già iniziati:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una

maggior efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A);

Disposizioni in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1319 Tortoli, C. 1236 Mancuso, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo, C. 2665 Manucci, C. 2659 Nizzi e C. 4717 Savino);

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori (C. 3703-B Governo, approvato con modificazioni, dalla 12a Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera);

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago);

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita (C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni, C. 4800 Bocciardo e C. 4831 Laura Molteni);

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana (C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli);

Modifiche agli articoli 8-*quater*, 8-*quinq*ues e 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sani-

tario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private (C. 4269 D'Anna);

Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica (C. 4083 Laura Molteni);

Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 219/2006, in materia di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti, e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro (C. 4771 Di Virgilio);

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante (C. 3367 Codurelli);

Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria e istituzione dell'albo professione dei chiropratici (C. 1287 Di Centa);

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica (C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e Carlucci, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri);

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale (C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci, C. 4046 Binetti, C. 4090 Pedoto e C. 4158 Miotto);

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici (C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti);

Norme per la tutela dei diritti della partorientente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato (C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà);

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale (C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci e C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella, c. 2859 Farina Coscioni, C. 3691 Pedoto e C. 2741 Cosenza);

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti (C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1716 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza);

Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili (C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzera e C. 2119 Fugatti).

Sede referente (Commissioni riunite):

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili (C. 1732 Porcu C. 3224 Pedoto) (Comm. riunite XI e XII);

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

Maggio

Sede referente:

Seguito dei provvedimenti già iniziati.

Provvedimenti nuovi:

Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia (C. 2060 Saltamartini);

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati (3303 Lucà).

Interrogazioni, question-time e risoluzioni:

7-00820 Murer: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

Giugno

Sede referente:

Seguito dei provvedimenti già iniziati.

Provvedimenti nuovi:

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e l'indica-

zione della presenza di lattosio, a tutela delle persone affette dal morbo celiaco (C. 4894 Palagiano);

Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale (C. 4870 Di Biagio);

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; i disegni di legge di conversione dei decreti legge; i provvedimenti trasmessi dal Senato.

Gli orari complessivi da dedicare ai lavori della Commissione nelle singole giornate saranno definiti alla luce dei tempi effettivamente disponibili in base alla programmazione dei lavori dell'Assemblea per il periodo considerato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.50.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

(Nuovo testo unificato C. 124-859-937-3010-A).

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere di competenza alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) sul nuovo testo

unificato delle proposte di legge C. 124 e abbinata, recante norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti, come risultante dagli emendamenti approvati il 27 marzo scorso. Pur facendo salvo l'impianto sostanziale del testo originario, esso mira a superare gli elementi di criticità rilevati nel corso dell'iter, soprattutto per quanto concerne i profili di sostenibilità finanziaria rilevati attraverso il parere espresso dalla V Commissione, ciò che ha determinato la deliberazione, da parte dell'Assemblea, del rinvio in Commissione del provvedimento.

Fa presente che il nuovo testo si compone di un articolo unico, suddiviso in sei commi, in luogo dei 7 articoli del testo precedente.

In particolare, al nuovo comma 1 si è ritenuto opportuno introdurre – in luogo di interventi di carattere permanente – il principio della sperimentali biennale di vigenza degli sgravi contributivi sulle retribuzioni corrisposte dalle cooperative sociali, anche al fine di assicurare una copertura finanziaria adeguata alle relative disposizioni. Al contempo, l'estensione della durata delle agevolazioni contributive avviene senza alcun criterio di differenziazione tra i detenuti lavoratori e coloro che beneficiano di misure alternative alla detenzione.

Il principio della sperimentali biennale è recepito anche dal comma 2, con riferimento al credito mensile d'imposta, che viene riconosciuto alle cooperative sociali accreditate e alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero che sono ammessi al lavoro all'esterno nella misura massima di 700 euro per ogni lavoratore assunto, in luogo dei 1.000 euro previsti dal testo originario. Inoltre, si specifica che tali agevolazioni si applicano solo in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni, che preveda un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Ai sensi del comma 3, le modalità e le condizioni per la fruizione dei suddetti

sgravi contributivi e dei crediti d'imposta sono stabilite, limitatamente al biennio 2012-2013, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e finanze; il relativo schema è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

Il comma 4 prevede che, al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari, l'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di avvio di imprese, di formazione professionale e di tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti.

I commi 5 e 6, infine, recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria.

Fa notare che, rispetto al precedente testo unificato approvato dall'XI Commissione, sul quale la XII Commissione aveva espresso il proprio parere, favorevole con osservazioni, il 14 febbraio scorso, sono stati eliminati gli articoli 3-bis e 3-ter, introdotti nella legge n. 193 del 2000 dall'articolo 3 del precedente testo unificato, concernenti la previsione di un credito d'imposta in favore delle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l'esecuzione di attività produttive o di servizi costituenti occasione di inserimento lavorativo per detenuti, nonché delle cooperative sociali e loro consorzi e delle comunità di recupero che inseriscono in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti. Inoltre, è stato eliminato l'articolo 5, che prevedeva l'istituzione di un registro apposito per le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti.

A questo proposito, osserva che si tratta di disposizioni che presentavano diversi aspetti problematici, come evidenziato nel richiamato parere approvato dalla XII Commissione.

Alla luce delle considerazioni svolte, propone di esprimere parere favorevole.

Laura MOLTENI (LNP) non concorda con la proposta di parere formulata dal relatore. In particolare, con riferimento alla disposizione di cui al comma 2 del nuovo testo unificato, concernente il riconoscimento di un credito mensile d'imposta alle cooperative sociali accreditate e alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari nella misura massima di 700 euro per ogni lavoratore assunto, si domanda perché mai tali sgravi non siano stati previsti anche in favore di chi assume giovani o lavoratori ultracinquantenni disoccupati ovvero « esodati ».

Dichiara, dunque, di essere favorevole in linea di principio alla riabilitazione dei detenuti purché non si vengano a creare condizioni di evidente squilibrio.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), *relatore*, replicando alle osservazioni fatte dall'onorevole Molteni, fa notare come certe valutazioni spettino alla Commissione di merito e non, evidentemente, alla XII Commissione la quale è chiamata ad esprimersi sugli aspetti di sua competenza. Sotto questo aspetto, ribadisce quanto già rilevato nel suo intervento precedente, circa le modifiche apportate al testo da parte della Commissione di merito, anche in conformità con le osservazioni contenute nel parere già approvato dalla XII Commissione.

Laura MOLTENI (LNP) fa presente che gli aspetti critici del provvedimento in esame sono stati rilevati anche presso l'XI Commissione da parte di deputati appartenenti al suo stesso gruppo. Nondimeno, ritiene opportuno rappresentarli dinanzi alla XII Commissione, in sede consultiva.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

Atto n. 444.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato il 22 marzo 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 marzo scorso si sono svolte le audizioni informali del Garante per la protezione dei dati personali, di rappresentanti dell'Istituto superiore di Sanità, del Centro nazionale trapianti e della Società italiana di fertilità e di sterilità e medicina della riproduzione (SIFES).

Avverte, inoltre, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è convocata per l'espressione del parere sull'Atto del Governo in esame, giovedì 5 aprile 2012. Pertanto la Commissione potrà esprimere il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo in oggetto, alla ripresa dei lavori parlamentari, quindi entro il termine fissato del 14 aprile prossimo.

Ricorda altresì che, dal dibattito che ha avuto luogo fino a questo momento, anche

attraverso le audizioni che si sono svolte, è emerso che il problema principale riguarda i controlli e, in particolare, il fatto che gli organi preposti al controllo siano dotati delle opportune competenze. In proposito, osserva che, se il sistema dei controlli avesse funzionato, probabilmente non si sarebbe verificato l'incidente occorso in questi giorni in un centro di procreazione medicalmente assistita.

Antonio PALAGIANO (IdV), nel richiamare il recentissimo incidente avvenuto presso un Centro di procreazione medicalmente assistita di Roma, dove sono andati perduti 94 embrioni, per il quale si dovrà accertare l'eventuale responsabilità civile, fa presente che tale accertamento risulta connesso proprio al fatto che siano state rispettate o meno tutte le norme di sicurezza previste dai protocolli di crioconservazione che devono essere applicati in un Centro Pma. Con riferimento a questo incidente, si domanda, innanzitutto, come sia possibile che nella regione Lazio sia stato acquistato un macchinario così costoso – trattasi di un impianto di azoto liquido che alimenta il servizio di Criobologia per la conservazione di materiale biologico – per 94 embrioni, considerata la difficile situazione finanziaria complessiva.

Inoltre, fa notare come l'accaduto sia riconducibile al novero dei cosiddetti « eventi avversi » che, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 16 del 2010, devono essere comunicati tempestivamente alla rispettiva autorità regionale e al Centro nazionale trapianti o all'Istituto superiore di sanità. L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo n. 444, all'esame della Commissione, è volto a modificare tale disposizione, prevedendo che il destinatario delle informazioni sia il Centro nazionale trapianti il quale, nel caso di cellule riproduttive o di embrioni, deve trasmettere le informazioni ricevute al Registro dell'Istituto superiore di sanità.

Rileva, dunque, come, si sia assistito ad un episodio di « eleganza sobria » del Governo in quanto il ministro della salute, riferendosi al suddetto incidente, si è

espresso come se il nuovo decreto legislativo fosse già stato approvato, commettendo, a suo avviso, un evidente errore di merito perché si tratta, invece, di uno schema di decreto legislativo sul quale le competenti Commissioni di entrambi i rami del Parlamento sono chiamate ad esprimersi.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatore*, prendendo atto degli spunti emersi nel corso del dibattito svoltosi finora, preannuncia che presenterà una proposta di parere in modo che la Commissione possa approvare il parere richiesto entro il termine del 14 aprile, ricordato dal presidente Palumbo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche sociali Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2011

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità

dei lavori della seduta odierna sia assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Avverte altresì che sul nuovo testo della proposta di legge C. 4207, oltre ai pareri già espressi dalle Commissioni I, II, III, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sono pervenuti il parere favorevole con condizione della V Commissione e il parere contrario della VII Commissione.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, fa presente di non aver proceduto alla predisposizione degli emendamenti volti a recepire i pareri espressi dalle Commissioni competenti in quanto ritiene opportuno acquisire preliminarmente il punto di vista della Commissione e del Governo.

Il sottosegretario Cecilia GUERRA, apprezzando il complesso lavoro svolto dal relatore, dichiara che il Governo si rimette alla Commissione circa il successivo *iter* del provvedimento.

Lucio BARANI (Pdl) fa notare come, rispetto al provvedimento in esame, il Governo abbia sempre « giocato in difesa ». Ricorda, quindi, che si tratta di un provvedimento già approvato all'unanimità dalla 1ª Commissione del Senato, in sede deliberante. Una volta trasmesso alla Camera, la XII Commissione, grazie anche al relatore, ha svolto un lavoro serio ed approfondito, affrontando una serie di problematiche che al Senato non erano state sollevate e che sono emerse, in particolare, nel corso delle audizioni che si sono tenute. Chiede, infine, al presidente Palumbo se la Commissione abbia l'obbligo di recepire tutte le condizioni formulate dalle Commissioni competenti per il parere.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la Commissione è tenuta a recepire esclusivamente la condizione posta dalla V Commissione, in quanto volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Fa no-

tare, peraltro, come si tratta di una condizione il cui recepimento non comporta problemi e non stravolgerebbe le finalità e la sostanza del provvedimento.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva che la Commissione ha svolto un intenso lavoro, addivenendo all'adozione di un testo equilibrato. Tuttavia, fa altresì notare come il contesto sia nel frattempo mutato rispetto al momento in cui era venuta a crearsi una situazione di favore generale, tanto che ad un certo punto si era pensato di approvare il provvedimento in sede legislativa. A questo proposito, rileva come, innanzitutto, sia venuto meno l'interesse da parte delle associazioni, sia l'ENS che la FIADDA, che chiedono alla Commissione di soprassedere. Inoltre, è pervenuto il parere contrario della VII Commissione che, a suo avviso, non può non essere considerato.

Pertanto, alla luce di questi due nuovi elementi, ritiene che la Commissione può anche decidere di proseguire comunque con l'esame del provvedimento, con la consapevolezza però della contrarietà espressa dal mondo delle associazioni nonché dalla VII Commissione della Camera.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, con riferimento al parere contrario espresso dalla VII Commissione, fa presente che lo stesso non vincola in nessun modo la Commissione, rilevando come il testo da questa licenziato rappresenti invece un punto di equilibrio tra le diverse istanze, dei sostenitori della lingua dei segni (LIS) e dei cosiddetti « oralisti ».

Marco RONDINI (LNP) dichiara di essere in linea con il parere espresso dalla VII Commissione, nutrendo forti perplessità sul testo adottato dalla XII Commissione. A questo proposito, fa notare come l'uso prevalente o esclusivo della lingua dei segni, che è uno strumento di comunicazione ma non una vera lingua, non favorisce l'inclusione dei non udenti nella società.

Tenuto altresì conto del fatto che il mondo delle associazioni è contrario al riconoscimento della lingua dei segni, ritiene che la cosa più corretta sarebbe accantonare il provvedimento.

Carla CASTELLANI (PdL), apprezzando l'intenso lavoro svolto dalla Commissione e, in particolare, dal relatore, ritiene che la Commissione debba concludere l'esame del provvedimento in quanto il testo cui si è addivenuti costituisce, a suo avviso, un buon prodotto. Pur condividendo l'osservazione fatta dall'onorevole Rondini, per cui l'uso della lingua dei segni va limitato, rileva tuttavia l'importanza di tutelare anche le minoranze, rappresentate, in questo caso, dai non udenti che fanno tuttora ricorso alla LIS.

Vittoria D'INCECCO (PD), ringraziando il relatore per il lavoro svolto, fa presente, in dissenso rispetto all'opinione espressa dall'onorevole Rondini, che l'importanza della lingua dei segni non va disconosciuta, così come evidenziato anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Ritiene che la soluzione ottimale sarebbe quella di assicurare piena libertà di scelta del metodo di comunicazione alle persone non udenti; in questo senso, richiama le normative che sono state approvate da paesi come l'Ungheria e la Spagna.

Poiché, a suo avviso, il testo che la Commissione ha prodotto non garantisce effettivamente alle persone sorde la libertà di scelta, sarebbe preferibile non procedere oltre nell'esame del provvedimento, in quanto in certi casi « meglio nessuna legge che una cattiva legge ».

Carmelo PORCU (PdL) rileva che, nonostante l'intenso e approfondito lavoro svolto dalla Commissione, difficilmente si riuscirà a dare una risposta legislativa che soddisfi le diverse istanze, rappresentate rispettivamente dai sostenitori della lingua dei segni e dai cosiddetti « oralisti ». Tuttavia, nonostante non sia stato raggiunto l'obiettivo di mettere d'accordo i portatori

di interessi opposti fra loro, è pur vero che il testo approvato dalla Commissione rappresenta una soluzione equilibrata, per cui sarebbe opportuno procedere con il suo esame.

Francesca MARTINI (LNP), ricordando di essere già intervenuta in altre sedute su questo tema, rileva come ci sia da riflettere sul fatto che in Europa nessuno Stato abbia predisposto interventi normativi per il riconoscimento della lingua dei segni. A suo avviso, sarebbe decisamente più utile se tutte le regioni assicurassero la possibilità di effettuare uno *screening* uditivo precocissimo e se tutte le risorse fossero impiegate su progetti individualizzati.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi, invita il relatore a chiarire se intenda proseguire nell'*iter* del provvedimento o meno. Nel primo caso, il relatore stesso potrà presentare gli emendamenti tesi a recepire i pareri espressi dalle Commissioni di merito, mentre nel secondo caso tale operazione non avrebbe, evidentemente, senso.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, ribadisce di aver voluto acquisire il punto di vista della Commissione e del Governo, prima di presentare gli emendamenti ai quali faceva riferimento il presidente Palumbo. Il Governo, rimettendosi alla Commissione, non ha evidentemente fornito alcuna indicazione utile. Per quanto riguarda la Commissione, alla luce del dibattito svolto, risulta chiaro che non c'è un quadro unitario sul futuro, in quanto sono emerse posizioni assai differenziate. Tuttavia, se è vero che non vi è chiarezza su come procedere, è altrettanto vero che i fatti sono chiari per quanto riguarda il passato, in relazione al quale rileva come, nonostante un percorso accidentato, si sia addivenuti ad un testo condiviso, tanto da aver prospettato di richiedere il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Osserva, quindi, come in questa materia vi siano interessi contrapposti, tanto che nessuna associazione è favorevole al

testo approvato dalla Commissione – dato che, a suo avviso, può essere letto come una prova del fatto che il testo rappresenta una soluzione equilibrata – perché ciascuna di esse vorrebbe una legge a sua immagine e somiglianza. Ritiene, dunque, che, se la Commissione ha prodotto un testo condiviso, non si comprendono le ragioni per cui si debba tornare indietro.

La strada più corretta da seguire, pertanto, a suo avviso è quella della conclusione del provvedimento da parte della Commissione, lasciando all'Aula la facoltà di decidere se approvarlo o meno.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, preso atto della proposta del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.50.

Legge comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge comunitaria 2012 e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2011, il cui

esame preliminare avverrà congiuntamente.

Successivamente, i due procedimenti proseguiranno in forma disgiunta, avranno cioè un *iter* autonomo. Al termine dell'esame preliminare, si procederà alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Ricorda altresì che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione la relazione sul disegno di legge comunitaria 2011 e il parere sulla relazione annuale entro l'11 aprile 2012.

Per quanto riguarda il disegno di legge comunitaria, la Commissione è chiamata ad esaminare esclusivamente le parti di propria competenza; l'esame si dovrà concludere con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea.

Potranno essere presentati e votati emendamenti alle parti del disegno di legge di competenza della Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione da trasmettere alla XIV Commissione e si riterranno da questa accolti, salvo che non siano respinti da quest'ultima per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Circa i criteri di ammissibilità degli emendamenti, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005.

Ricorda, inoltre, che gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni non saranno inclusi automaticamente nel testo base da licenziare per l'Assemblea; sarà invece necessaria la loro approvazione da parte della XIV Commissione. I suddetti emendamenti potranno essere respinti

dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, secondo quanto prescrive l'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di merito, ove successivamente ripresentati nel medesimo testo presso la XIV Commissione, dovranno da questa essere considerati irricevibili; essi tuttavia potranno essere ripresentati in Assemblea. Per quanto riguarda, invece, gli emendamenti presentati direttamente presso la XIV Commissione, questi saranno trasmessi alle competenti Commissioni di settore per l'acquisizione dei pareri.

Gli emendamenti eventualmente dichiarati inammissibili in Commissione non potranno essere ripresentati in Assemblea. Dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge comunitaria, la Commissione proseguirà l'esame della relazione annuale, che si dovrà concludere con l'approvazione di un parere.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, rileva che la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, che ha abrogato e sostituito la legge 9 marzo 1989, n. 86, stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa comunitaria, che prevede la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le politiche europee, di un disegno di legge annuale con il quale viene assicurato l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

La legge n. 11 del 2005 prevedeva altresì la presentazione, contestualmente al disegno di legge comunitaria, della relazione sulla partecipazione italiana all'Unione europea. A seguito delle modifiche apportate alla legge n. 11 del 2005 con la legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010) viene ora prevista la presentazione, entro termini temporali diversi, di due relazioni: la prima, da presentarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, di carattere

« previsionale » sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno successivo; la seconda, entro il 31 gennaio di ciascun anno (e quindi in coincidenza con la presentazione del disegno di legge comunitaria) di carattere « consuntivo » sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea nell'anno precedente.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 11 del 2005, è stato predisposto il disegno di legge comunitaria per l'anno 2012 (C. 4925), presentato in prima lettura alla Camera il 1° febbraio 2012 ed assegnato alla XIV Commissione, per l'esame generale in sede referente, ed alle altre Commissioni, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, il 27 marzo 2012.

Il provvedimento, che è esaminato congiuntamente alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2011, consta di 7 articoli, oltre che degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente una e sei direttive).

Osserva, poi, che per quanto attiene ai profili di competenza della XII Commissione, viene in rilievo una direttiva, contenuta nell'Allegato B al disegno di legge comunitaria – la direttiva 9 marzo 2011, n. 2011/24/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio – concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Tale direttiva, composta da 23 articoli, suddivisi in cinque Capi, è entrata in vigore il 24 aprile 2011 (articolo 22) e dovrà essere recepita entro il 25 ottobre 2013 (articolo 21).

Entrando nel merito del contenuto, fa presente che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva sono volte a garantire il diritto alla salute del paziente rispetto alle cure sanitarie prestate in Paesi membri dell'Unione Europea diversi da quello di residenza del paziente stesso, attraverso l'accesso ad un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità, con esclusione dei seguenti servizi: assistenza alle persone non autosufficienti

(servizi di *long term care*); assegnazione e accesso ai trapianti d'organo; programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose.

L'articolo 3 della direttiva reca le principali definizioni quali: l'assistenza sanitaria prestata, che riguarda i servizi di professionisti sanitari concernenti lo stato di salute dei pazienti, compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici; la persona assicurata, per cui si intendono i cittadini di uno Stato membro, gli apolidi e i rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché i loro familiari e superstiti, inclusi i cittadini di paesi terzi legalmente residenti; lo Stato membro di affiliazione, quale Stato membro competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza; lo Stato membro di cura, quale Stato membro nel cui territorio viene effettivamente prestata al paziente l'assistenza sanitaria; il professionista sanitario, che è il medico, l'infermiere responsabile dell'assistenza generale, l'odontoiatra, l'ostetrica o il farmacista o altro professionista del settore dell'assistenza sanitaria, o una persona considerata professionista sanitario conformemente alla legislazione dello Stato membro di cura.

Fa presente, poi, che l'articolo 6 prevede per ogni Stato membro l'obbligo di istituire punti di contatto nazionali, al fine di informare i pazienti circa i loro diritti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera. In particolare, i punti di contatto nazionali dello Stato membro di cura forniscono le informazioni relative ai prestatori di assistenza sanitaria, nonché le informazioni sui diritti dei pazienti, sulle procedure di denuncia e sui meccanismi di tutela, conformemente alla legislazione di detto Stato membro, come pure sulle possibilità giuridiche ed amministrative disponibili per risolvere le controversie, anche in caso di danni derivanti dall'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Rileva, quindi, che ai sensi degli articoli 4 e 5, lo Stato membro di cura ha l'obbligo di prestare l'assistenza sanitaria transfrontaliera conformemente alla propria legislazione in vigore; ai propri *standard* e orientamenti di qualità e sicurezza; alla normativa dell'Unione in materia di standard di sicurezza. Nell'ambito delle informazioni sulle prestazioni erogate, qualità e sicurezza dei trattamenti, prestatori sanitari, costi e modalità di fatturazione, che, su richiesta, sono fornite dal punto di contatto nazionale, lo Stato membro di cura, al fine di garantire la continuità della cura, deve fornire ai pazienti che hanno ricevuto un trattamento una cartella clinica, scritta o elettronica. Le cure devono essere prestate senza alcuna discriminazione tra pazienti, con la possibilità di limitare l'accesso all'assistenza sanitaria solo nel caso di motivo imperante di interesse generale. Lo Stato membro di affiliazione ha l'obbligo di rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera e di garantire le informazioni sui diritti del paziente a ricevere le cure presso altro Stato membro. Al fine di garantire la continuità delle cure, lo Stato membro di affiliazione ha l'obbligo di fornire il prosieguo delle cure per un paziente assistito transfrontaliero, come se tale assistenza sanitaria fosse stata prestata sul suo territorio.

Sulla base dei successivi articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di affiliazione rimborsa o paga direttamente le prestazioni di assistenza transfrontaliera, se comprese tra le prestazioni assicurate dalla propria legislazione, fino al corrispondente costo della prestazione erogata nello Stato membro di affiliazione e senza superare l'ammontare effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta, con facoltà di rimborsare l'intero costo della prestazione ricevuta.

Osserva, poi, che gli Stati membri possono, inoltre offrire ai pazienti un'informazione preventiva dei costi, con l'indicazione dell'importo che sarà corrisposto sulla base di una stima; applicare meccanismi di compensazione finanziaria tra le istituzioni competenti. Quando uno Stato membro di affiliazione non applica i due suddetti

meccanismi, deve garantire che i pazienti ricevano il rimborso senza indebito ritardo. Lo Stato membro di affiliazione può limitare l'applicazione delle norme sul rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera per motivi imperativi di interesse generale.

Fa presente che l'assistenza sanitaria è autorizzata preventivamente solo nei seguenti casi: il ricovero del paziente per almeno una notte; l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; in casi gravi e specifici correlati alla qualità o alla sicurezza dell'assistenza prestata all'estero. Gli Stati membri comunicano alla Commissione una lista di prestazioni che prevedono un'autorizzazione preventiva, che può essere rifiutata per motivi di sicurezza del paziente. Il rifiuto all'autorizzazione preventiva non può essere opposto da uno Stato membro, se la prestazione non viene resa sul suo territorio entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico.

Lo Stato membro di affiliazione mette a disposizione del pubblico le informazioni sull'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva ai fini della presente direttiva, nonché tutte le informazioni pertinenti sul sistema di autorizzazione preventiva.

Le richieste di assistenza sanitaria transfrontaliera devono essere trattate in un tempo definito, pubblicato anticipatamente, tenendo conto dello stato di salute specifico; dell'urgenza del caso e delle singole circostanze. Le comunicazioni al paziente riguardanti le decisioni assunte dallo Stato membro di affiliazione sulla richiesta di autorizzazione preventiva e di rimborso devono essere motivate e possono essere impugnate dal paziente con ricorso giurisdizionale.

Ai sensi dell'articolo 10, gli Stati membri assicurano mutua assistenza e cooperazione in merito a *standard* e orientamenti di qualità e sicurezza e lo scambio di informazioni, soprattutto tra i loro punti di contatto nazionali, nonché in merito alle disposizioni sulla vigilanza e la mutua assistenza per chiarire il contenuto

delle fatture. In particolare, gli Stati membri, in particolare i paesi confinanti, sono incoraggiati a concludere accordi tra loro.

L'articolo 11 prevede che il riconoscimento della prescrizione di un medicinale e la dispensazione in uno Stato membro, se prescritto in un altro Stato membro, sono consentite conformemente alla legislazione nazionale in vigore.

È garantito il mutuo riconoscimento tra Stati del diritto di rifiuto etico del farmacista nella dispensazione di un medicinale prescritto in un altro Stato membro.

Al fine di garantire la continuità delle cure, lo Stato membro di affiliazione adotta tutte le misure per il riconoscimento della prescrizione e per la dispensazione del farmaco. In particolare, la Commissione adotta un atto sul mutuo riconoscimento tra Stati delle prescrizioni farmacologiche, non oltre il 25 dicembre 2012, mentre, per l'identificazione dei medicinali o dei dispositivi medici e la loro sostituibilità, l'atto sarà adottato non oltre il 25 ottobre 2012. La Commissione dovrà adottare, inoltre, una lista di farmaci e di dispositivi medici esclusi dal riconoscimento della prescrizione.

Sulla base dei successivi articoli 12, 13, 14 e 15 è incentivato lo sviluppo di reti di riferimento europee tra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza negli Stati membri, su base volontaria, in particolare, nel settore delle malattie rare, secondo criteri e condizioni stabilite dalla Commissione.

La cooperazione europea per la diagnosi e la cura della malattie rare deve basarsi sui dati *Orphanet* – trattasi del portale dell'Unione europea sulle malattie rare e farmaci orfani www.orpha.net. – e sulle reti di riferimento europee, anche al fine di agevolare il trasferimento dei pazienti con malattie rare in altri Stati membri, per diagnosi e cure che non sono disponibili nello Stato membro di affiliazione.

Rileva, poi, che l'assistenza sanitaria *online* deve essere sviluppata tra i Paesi membri, volontariamente, per rafforzare la continuità delle cure e garantire l'accesso ad un'assistenza sanitaria sicura e di

elevata qualità per i pazienti. In particolare la rete adotta linee guida al fine elaborare una base di dati da inserire nelle carte cliniche, nonché per l'identificazione elettronica del paziente e degli operatori sanitari. La cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie prevede l'istituzione di una rete di enti e autorità, notificati alla Commissione, fondata sui principi di buona *governance* (trasparenza, obiettività, indipendenza delle perizie).

Gli articoli da 16 a 20 prevedono che per cinque anni, a decorrere dal 24 aprile 2011, la Commissione adotti atti delegati, assistita da un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un membro della Commissione, e fornisca una relazione, prima della scadenza dei cinque anni. La delega può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio in qualsiasi momento e nei confronti degli atti delegati è possibile l'opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio. La delega è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio. Entro il 25 ottobre 2015, e successivamente ogni tre anni, la Commissione redige una relazione sul funzionamento della direttiva e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Con riferimento alla direttiva in oggetto segnala, in particolare, che nella seduta del 10 marzo 2009 la XII Commissione, esaminata la relativa proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2008)414 def.) ha approvato un documento finale con il quale ha ritenuto opportuno invitare il Governo a valutare l'impatto economico e finanziario che la proposta di direttiva produrrebbe sui sistemi sanitari nazionali e regionali, sulla loro programmazione e sulle modalità di accesso alle prestazioni; a valutare l'esigenza di un potenziamento della disciplina comune europea sul tema degli *standard* minimi di garanzia delle cure erogate, al fine di omogeneizzare sistemi sanitari tra loro molto diversi in termini di affidabilità delle prestazioni, rendendo cogente il rispetto di tale disciplina comune attraverso

l'introduzione di specifiche sanzioni; a ponderare il problema dei meccanismi di rimborso delle prestazioni tra i diversi Stati membri, al fine di evitare che la libera circolazione dei pazienti determini un ampio contenzioso tra i diversi paesi sull'entità dei rimborsi e la tempestività dei relativi pagamenti. Tale ultimo aspetto sembra essere risolto dalla direttiva emanata poiché viene introdotta la previsione che il diritto al rimborso delle spese sanitarie deve seguire la legislazione dello Stato membro di affiliazione del cittadino-paziente che intende recarsi all'estero. Il fatto che l'obbligo di rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera si limiti all'assistenza sanitaria figurante tra le prestazioni cui il paziente ha diritto nel proprio Stato membro di affiliazione non impedisce però agli Stati membri di rimborsare il costo dell'assistenza sanitaria transfrontaliera al di là di tali limiti. Gli Stati membri infatti possono rimborsare spese supplementari, come le spese di alloggio e di viaggio o le spese supplementari sostenute dalle persone con disabilità, anche se tali spese non sono rimborsate in caso di assistenza sanitaria prestata sul loro territorio.

Osserva, inoltre, che il documento finale approvato dalla XII Commissione invita il Governo a valutare l'istituzione di un organismo di garanzia a livello comunitario atto a monitorare l'andamento delle cure transfrontaliere e a regolare in chiave arbitrale controversie relative ai ricorsi, nonché l'introduzione, anche per le cure non ospedaliere, di una clausola di garanzia analoga a quella prevista dall'articolo 8, comma 3, lettera *b*), atta a consentire a uno Stato membro la limitazione della mobilità in entrata qualora la domanda di assistenza rivolta nei confronti dei propri fornitori rischi di compromettere il rispetto degli obiettivi programmatici nazionali in tema di razionalizzazione del settore ospedaliero e rispetto dei tempi medi di attesa. Rispetto alla proposta di direttiva, la direttiva sembra introdurre, per quanto riguarda l'autorizzazione preventiva per fruire delle cure sanitarie all'estero, una clausola di

garanzia. Infatti, il combinato disposto degli artt. 7 e 8 richiama la necessità dell'autorizzazione preventiva (ovvero il suo diniego), da stabilirsi da parte di ciascun Stato membro, non solo per le cure ospedaliere, ma altresì a fronte di motivi imperativi di interesse generale, quali i requisiti di programmazione finalizzati a garantire l'accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità nello stato membro interessato o al desiderio di controllare i costi ed evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane; in base ad una valutazione clinica; alla presunta esposizione del cittadino-paziente a situazioni di pericolo per la propria salute; in base alla possibilità che il sistema sanitario di affiliazione riesca a dare risposta alle istanze di cure sanitarie dei cittadini di quel Paese membro entro un ragionevole periodo di tempo.

Ricorda, poi, che il documento finale approvato dalla XII Commissione invita, altresì, il Governo a valutare se il riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro per l'utilizzazione di medicinali sul proprio territorio, di cui all'articolo 14 della proposta di direttiva, non incida negativamente sulle misure nazionali e regionali relative all'uso e alla rimborsabilità dei farmaci; a valutare, al fine di evitare che il flusso di pazienti in uscita determinato dall'attuazione della direttiva comprometta l'equilibrio finanziario del sistema sanitario nazionale e regionale o la programmazione del servizio ospedaliero, l'ipotesi, prospettata negli emendamenti del Parlamento europeo, di offrire ai pazienti un sistema volontario di autorizzazione preventiva, grazie al quale, a fronte di tale autorizzazione, il paziente riceva un buono con l'indicazione dell'importo massimo rimborsabile. Tale condizione sembra soddisfatta dal modificato comma 5 dell'articolo 9 della direttiva, ai sensi del quale la presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di offrire ai pazienti un sistema volontario di notifica preventiva grazie al quale, a fronte di tale notifica, il paziente riceve una conferma scritta con l'indicazione dell'im-

porto che sarà corrisposto sulla base di una stima. Tale stima tiene conto del caso clinico del paziente, specificando le procedure mediche di probabile applicazione.

Sempre il suddetto documento finale prevede che il termine di recepimento della direttiva debba essere sufficiente al fine di consentire agli Stati membri e alle regioni di adeguarsi ai significativi oneri di organizzazione e regolamentazione che deriverebbero dall'attuazione della direttiva stessa, con particolare riferimento alle procedure e ai modelli organizzativi e informativi previsti dagli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 della proposta di direttiva. Il termine di recepimento originariamente previsto era di un anno, successivamente nel testo della direttiva è stato portato a due anni.

Infine, il suddetto documento finale approvato dalla XII Commissione invita il Governo a valutare il riparto di competenza che, nell'ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, attribuisce anche alle Regioni determinate potestà in materia di tutela della salute; a prevedere strumenti d'informazione idonei rivolti tanto ai medici quanto ai pazienti sulla disciplina delle cure sanitarie transfrontaliere; a prevedere misure volte a garantire l'effettiva circolazione dei professionisti della sanità.

Per quanto attiene, infine, alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011, in materia di politiche per la salute rileva, in particolare la partecipazione ad una serie di iniziative nel settore della prevenzione sanitaria, quale *Joint Action* sulle demenze, nell'ambito del Secondo programma di azione europea in tema di salute (2008/2013); l'impegno nella trattazione di alcune direttive del c.d. pacchetto farmaceutico e, in particolare, nelle modifiche alla direttiva 2001/83/CE, per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica e sulla farmacovigilanza; la partecipazione ai lavori di adozione delle conclusioni del Consiglio in merito all'innovazione nel set-

tore dei dispositivi medici, nell'ottica del miglioramento del livello di protezione della salute.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica.

C. 4083 Laura Molteni.

Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 219/2006, in materia di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti, e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro.

C. 4771 Di Virgilio.

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.

C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni, C. 4800 Bocciardo e C. 4831 Laura Molteni.

Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria e istituzione dell'albo professionale dei chiropratici.

C. 1287 Di Centa.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari 68

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 68

Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi (*Esame e rinvio*) 68

Sui lavori della Commissione 70

COMITATO RISTRETTO

Martedì 3 aprile 2012.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.10 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 aprile 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.20.

Sui lavori della Commissione.

Viviana BECCALOSSI (PdL) invita i gruppi a valutare la possibilità di procedere oggi stesso alla discussione della risoluzione Paolo Russo n. 7-00823, sulla liquidazione della società Buonitalia Spa.

Teresio DELFINO (UdCpTP) si riserva di approfondire la richiesta del deputato Beccalossi.

Paolo RUSSO, *presidente*, si riserva di consultare i rappresentanti di tutti i gruppi in merito alla richiesta formulata.

Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, rileva che le proposte di legge in titolo rivestono particolare interesse per l'agricoltura italiana in quanto sono volte a migliorare la qualità delle bevande analcoliche a base di frutta o con nomi di fantasia, aumentando il contenuto di frutta che deve essere utilizzato nella loro preparazione e prevedendo l'indicazione dell'origine sull'etichetta.

Più in particolare, la proposta C. 4108, a prima firma del deputato D'Ippolito, si

compone di due articoli: al primo articolo viene specificato che la finalità dell'intervento normativo consiste nel migliorare il livello competitivo della produzione e della vendita per il settore dell'agrumicoltura, prevedendo che il contenuto di succo di agrumi obbligatorio affinché sia consentita la colorazione nelle bevande analcoliche di fantasia venga elevato dall'attuale 12 al 18 per cento del loro contenuto. L'articolo 2 apporta la conseguente modifica alla normativa vigente.

Sul punto intervengono anche le altre due iniziative legislative, secondo le quali il contenuto minimo di succo di agrumi deve essere elevato al 16 per cento (proposta a prima firma Oliverio C. 4114) o al 20 per cento (proposta a prima firma Beccalossi C. 5090).

Le stesse due proposte intervengono anche sulle bevande commercializzate con il nome di uno o più frutti, prevedendo che il contenuto di succo, che attualmente non deve essere inferiore a 12 grammi per 100 centimetri cubici, sia elevato al 20 per cento del contenuto.

Sono poi previste specifiche disposizioni in materia di etichettatura e, in particolare, che per le bevande analcoliche alla frutta sia obbligatoria l'indicazione del luogo di origine o provenienza del prodotto e della frutta utilizzata. Un successivo decreto definirà le modalità attuative previa notifica alla Commissione europea.

La sola proposta di legge Oliverio C. 4114 prevede l'istituzione con decreto interministeriale di un logo nazionale che identifichi le « bibite analcoliche a base di frutta », i « succhi di frutta » ed i « nettari » che utilizzano esclusivamente frutta nazionale e per i quali tutte le fasi di produzione e trasformazione siano state svolte nel territorio nazionale. La stessa proposta, all'articolo 5, prevede campagne di promozione delle bevande che utilizzano il logo nazionale, autorizzando una spesa di tre milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, a valere sul fondo speciale di parte corrente intestato al Ministero dell'economia e delle finanze.

La proposta di legge Oliverio C. 4114, all'articolo 6, attribuisce inoltre all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) il compito di effettuare controlli a campione sui prodotti che dichiarino in etichetta l'origine o provenienza nazionale, o che utilizzino il logo nazionale. Per il medesimo scopo anti-contraffazione, la proposta Beccalossi C. 5090 prevede la realizzazione di programmi straordinari di lotta da parte dell'ICQRF e dispone che il 50 per cento delle entrate dovute alla irrogazione delle sanzioni sia destinato all'Ispettorato per la prosecuzione di tale attività. Sempre la proposta di legge C. 5090 dispone che possano essere richieste all'ICQRF analisi sulle bevande di fantasia e quelle con il nome di un frutto da parte di amministrazioni o enti pubblici e da soggetti privati, analisi che comporteranno il versamento di una tariffa stabilita con decreto ministeriale.

Infine, con gli articoli 7 della proposta Oliverio C. 4114 e 4, comma 3, della proposta Beccalossi C. 5090 è definito l'impianto sanzionatorio.

Più in particolare, la prima proposta prevede, al comma 1, che la commercializzazione o vendita delle sole bevande vendute con il nome di un frutto, prodotte in violazione della norma sul contenuto minimo di succo naturale, comporti l'applicazione delle sanzioni di cui al testo unico delle leggi sanitarie. Il comma 2 punisce con reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 20 mila euro – ai sensi dell'articolo 517-*quater* del codice penale – chiunque, al fine di trarne profitto, importi, detenga per la vendita, venda o metta in circolazione bibite analcoliche a base di frutta, succhi di frutta e nettari che presentino un'indicazioni di origine o di provenienza o il logo nazionale contraffatti. Il comma 3 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria (da 3 mila a 20 mila euro) per chiunque « impiega o utilizza il logo nazionale di cui all'articolo 4 in violazione della disciplina ivi prevista ».

La proposta di legge C. 5090 prevede che la vendita nel territorio nazionale di bevande analcoliche prive di etichetta o

non conformi a quanto prescritto dal decreto attuativo sono vietate ed i trasgressori sono puniti con un'ammenda amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

Con riferimento ai documenti all'esame dell'Unione europea, ricorda che il Parlamento europeo il 14 dicembre 2011 ha approvato con emendamenti in prima lettura una proposta di direttiva (COM(2010)490), che modifica la direttiva 2001/112/CE sui succhi di frutta. Successivamente, il Consiglio occupazione dell'8 marzo 2012 ha approvato un testo di compromesso in base al quale, in particolare, sarà vietato aggiungere zucchero ai succhi di frutta mentre, per le loro specifiche caratteristiche, i nettari, non potendo essere prodotti senza zucchero aggiunto, non potranno recare sull'etichetta l'indicazione nutrizionale « senza zuccheri aggiunti ». Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (che dovrebbe avvenire nel mese di giugno), gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva.

La proposta nasce dall'esigenza di adeguare le disposizioni della citata direttiva 2001/112/CE allo sviluppo delle norme internazionali in materia, in particolare della norma del *Codex alimentarius* relativa ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 247-2005), che è stata adottata dalla Commissione del *Codex Alimentarius* in occasione della sua ventottesima sessione, svoltasi dal 4 al 9 luglio 2005, e del codice di buone pratiche della Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN). Tra le modifiche più rilevanti si segnalano le seguenti: il mix di due o più succhi di frutta dovrà indicare esplicitamente il nome dei frutti secondo l'ordine decrescente del volume dei succhi o delle puree di frutta. Nel caso di prodotti con tre o più specie di frutta, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura « più specie di frutta ». Come si legge nella relazione alla proposta « Il mercato dei succhi di frutta dell'Unione europea rappresenta il 10 per cento del consumo totale di bevande analcoliche. Con riguardo alla segmentazione di questo

mercato, la produzione di succo di frutta a base di succo concentrato prevale sui succhi prodotti direttamente (87,6 per cento e 12,4 per cento rispettivamente). A livello del mercato mondiale di succhi di frutta, l'unico prodotto per il quale si registrano scambi significativi è il concentrato di frutta e succo di frutta (in particolare succo di arancia), proveniente per la maggior parte dal Brasile. Per quanto riguarda i succhi prodotti direttamente, i paesi dell'Unione europea sono riforniti essenzialmente dal mercato spagnolo e in parte anche dal Brasile ».

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Viviana BECCALOSSI (PdL) invita nuovamente i gruppi a verificare la possibilità di procedere oggi alla discussione della risoluzione Paolo Russo n. 7-00823, sulla liquidazione della società Buonitalia Spa. Al riguardo, facendo presente che è oggi convocata l'assemblea della società, sottolinea che un atto di indirizzo della Commissione potrebbe influire positivamente sulla soluzione dei problemi e sul futuro dei lavoratori dipendenti dalla stessa società.

Teresio DELFINO (UdCpTP) ritiene necessario comprendere la situazione che si è determinata e approfondire gli impegni cui la risoluzione intende vincolare il Governo. Pertanto, salva la necessità di una verifica nel merito, non ha obiezioni a discutere dell'argomento.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), considerata l'esigenza di un approfondimento emersa da varie parti, ritiene che la risoluzione potrebbe essere discussa nella giornata di domani.

Paolo RUSSO, *presidente*, prendendo atto dell'orientamento emerso, avverte che la discussione della risoluzione sarà iscritta all'ordine del giorno di domani.

La seduta termina alle 14.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

XI Comitato – Regime degli atti. Riunione n. 23	71
---	----

Martedì 3 aprile 2012.

XI Comitato – Regime degli atti.

Riunione n. 23

Orario: dalle 13.45 alle 13.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	72
Comunicazioni del Presidente	72
Audizione di rappresentanti della Nautilus società cooperativa (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	72

Martedì 3 aprile 2012. – Presidenza del vicepresidente Vincenzo DE LUCA.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del Presidente.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, comunica che il deputato Renato Walter Togni è entrato a far parte della Commissione in sostituzione del deputato Paolo Grimoldi, dimissionario.

Audizione di rappresentanti della Nautilus società cooperativa.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni prelimi-

nari, introduce l'audizione di rappresentanti della Nautilus società cooperativa. Sono presenti il dottor Raffaele Greco, presidente, e l'ingegner Lorenzo Passaniti, direttore tecnico della società.

Raffaele GRECO, *Presidente della Nautilus società cooperativa*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD), i senatori Vincenzo DE LUCA, *presidente*, Gianpiero DE TONI (IdV), e Gerardo D'AMBROSIO (PD).

Raffaele GRECO, *Presidente della Nautilus società cooperativa*, e Lorenzo PASSANITI, *direttore tecnico della società*, rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia il dottor Greco e l'ingegner Passaniti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	73
Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affido.	
Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Calabria, Marilina Intrieri (Svolgimento e conclusione)	73
Audizione del Presidente dell'Associazione Pronto Soccorso Famiglie, Antonella Flati (Svolgimento e conclusione)	73
AVVERTENZA	74

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 3 aprile 2012. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI.

La seduta comincia alle 11.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affido.

Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Calabria, Marilina Intrieri.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Marilina INTRIERI, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Calabria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le deputate Maria Letizia DE TORRE (PD), Mariella BOCCIARDO (Pdl), Anita DI GIUSEPPE (IDV) nonché le senatrici Giuliana CARLINO (IDV) e Laura ALLEGRINI (PDL).

Marilina INTRIERI, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Calabria*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Presidente dell'Associazione Pronto Soccorso Famiglie, Antonella Flati.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Antonella FLATI, *Presidente dell'Associazione Pronto Soccorso Famiglie* e l'avvocato Francesco MIRAGLIA, *collaboratore dell'Associazione Pronto Soccorso Famiglie*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le deputate Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC-PTP), Mariella BOCCIARDO (PdL), Amalia SCHIRRU (PD), Anita DI GIUSEPPE (IDV) nonché la senatrice Giuliana CARLINO (IDV).

Antonella FLATI, *Presidente dell'Associazione Pronto Soccorso Famiglie* e l'avvocato Francesco MIRAGLIA, *collaboratore dell'Associazione Pronto Soccorso Famiglie*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.20

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e X)

COMITATO DEI NOVE:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. 4940-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 5052, di conversione in legge del decreto-legge n. 21 del 2012, recante « Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni ».

Audizione di rappresentanti di Telecom Italia S.p.A	4
Audizione di rappresentanti di Finmeccanica S.p.A	4
Audizione di rappresentanti di Terna S.p.A	4
Audizione di rappresentanti di ENEL S.p.A. ed ENI S.p.A	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4

COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

SEDE REFERENTE:

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
---	---

Istituzione del « Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm » in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme. C. 4195 Veltroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
---	---

ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	11
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	8
---	---

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	12
--	----

Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa. C. 5044 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	14
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	9
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	15
Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna. Testo unificato C. 4258 Brandolini e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	9
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	17
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 Angeli e abb.-A (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	10
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	18
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-A e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	10
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	19
AVVERTENZA	10

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. C. 124-859-937-3010-A (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	22
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	29

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 2512 Monai, C. 4505 Razzi e C. 4614 Cavallaro (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2512 Monai</i>)	24
Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella e C. 4824 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti e C. 3291-ter Governo</i>)	26

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco	28
AVVERTENZA	28

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione del Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani, Ministro Plenipotenziario Diego Brasioli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	30
--	----

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
SEDE CONSULTIVA:	
DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) .	31
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	37
Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) .	33
Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e abbinate (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	35

V Bilancio, tesoro e programmazione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).	
Audizione del Direttore di area del mercato italiano della Ferrero Spa, Marco Capurso (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	39
ERRATA CORRIGE	39

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	40

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 14- <i>bis</i> del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di termini di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. C. 3885 Anna Teresa Formisano, C. 3989 Lanzarin, C. 4370 Anna Teresa Formisano e C. 4653 Guido Dussin	44
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti in materia di « Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ».	
Audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome	44
AVVERTENZA	44

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

RISOLUZIONI:

7-00801 Garofalo: Ripristino di un collegamento ferroviario notturno dalla Sicilia alle destinazioni finali di Torino, Milano e Venezia (<i>Discussione e rinvio</i>)	45
AVVERTENZA	48

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alla V e VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	49
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	51
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	52

XII Affari sociali

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	53
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. (Nuovo testo unificato C. 124-859-937-3010-A) (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	55
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 444 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	57
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	61
AVVERTENZA	67

XIII Agricoltura

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari	68
---	----

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	68
Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi (<i>Esame e rinvio</i>)	68
Sui lavori della Commissione	70

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

XI Comitato – Regime degli atti. Riunione n. 23	71
---	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Sulla pubblicità dei lavori	72
Comunicazioni del Presidente	72
Audizione di rappresentanti della Nautilus società cooperativa (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	72

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	73
Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affidamento.	
Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Calabria, Marilina Intrieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	73
Audizione del Presidente dell'Associazione Pronto Soccorso Famiglie, Antonella Flati (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	73
AVVERTENZA	74

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,80



16SMC0006380